

# Monte Titoli

---

## Istruzioni del Servizio di Liquidazione e dei servizi accessori

18 Dicembre 2019  
1 Luglio 2020



**London**  
Stock Exchange Group

# Indice

<b>DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>2</b>
<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>3</b>
<b>1 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE .....</b>	<b>4</b>
1.1 CONNETTIVITÀ .....	4
1.1.1 <i>Modelli di connessione alla piattaforma T2S.....</i>	4
1.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	5
1.2.1 <i>Gestione dei dati statici .....</i>	5
1.2.2 <i>Struttura dei Conti .....</i>	6
1.2.3 <i>Aggiornamento delle condizioni operative dei Partecipanti.....</i>	6
1.2.4 <i>Corrispettivi e modalità di esercizio del diritto di ritenzione .....</i>	7
1.3 OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE .....	9
1.3.1 <i>Giornata Operativa del Servizio di Liquidazione.....</i>	9
1.4 GESTIONE DELLE OPERAZIONI IN CASO DI CORPORATE EVENTS (C.D. CORPORATE ACTION ON FLOW) .....	14
1.4.1 <i>Market Claim .....</i>	15
1.4.2 <i>Transformation.....</i>	20
1.5 SISTEMA DELLE PENALI .....	23
1.5.1 <i>Determinazione delle posizioni scoperte oggetto di applicazione delle penali.....</i>	23
1.5.2 <i>Determinazione delle posizioni dei soggetti in bonis.....</i>	24
1.5.3 <i>Ridistribuzione delle penali.....</i>	25
1.5.4 <i>Comunicazioni .....</i>	26
1.5.5 <i>Regolamento degli importi a debito o a credito.....</i>	26
<b>2 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO (EXTERNAL SETTLEMENT).....</b>	<b>27</b>
2.1 DISPOSIZIONI GENERALI .....	27
2.1.1 <i>Documentazione operativa .....</i>	27
2.1.2 <i>Rapporti tra Monte Titoli e i Partecipanti.....</i>	27
2.1.3 <i>Banca Tramite .....</i>	28
2.2 FUNZIONALITÀ E CANALI DI COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO .....	28
2.2.1 <i>Comunicazioni operative .....</i>	28
2.3 OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO .....	30
2.3.1 <i>Inserimento delle operazioni .....</i>	30
2.3.2 <i>Cancellazione delle Istruzioni di regolamento .....</i>	30
2.3.3 <i>Pre-positioning / Pre-funding .....</i>	31
2.3.4 <i>Inoltro delle operazioni ai Sistemi di Regolamento Esteri .....</i>	32
2.3.5 <i>Informativa sulle operazioni immesse per il regolamento.....</i>	33
2.3.6 <i>Operazioni DVP e FOP relative a strumenti finanziari oggetto di operazioni societarie.....</i>	33
<b>3 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL SERVIZIO X-TRM .....</b>	<b>34</b>
3.1 OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO.....	34
3.2 COMUNICAZIONI .....	34
3.3 MODALITÀ DI ACCESSO .....	35
3.4 FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO X-TRM PER LE OPERAZIONI DA REGOLARE NEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE (OPERATO TRAMITE LA PIATTAFORMA T2S) .....	36
3.4.1 <i>Acquisizione operazioni .....</i>	37

3.4.2	Validazione nel Servizio X-TRM.....	40
3.4.3	Valorizzazione (c.d. "Enrichment").....	40
3.4.4	Raddoppio Operazioni.....	41
3.4.5	Inoltro delle Istruzioni di regolamento al Servizio di Liquidazione.....	41
3.4.6	Informativa di riscontro.....	42
3.4.7	Gestione (maintenance) delle istruzioni di regolamento inoltrate al Servizio di Liquidazione.....	42
3.4.8	Informativa di Post-Trading.....	45
3.5	FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO X-TRM PER LE OPERAZIONI DA REGOLARE NEL SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO (EXTERNAL SETTLEMENT).....	46
3.5.1	Operatività del servizio.....	46
3.6	FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO X-TRM PER LE OPERAZIONI DA REGOLARE TRA PARTECIPANTI A SOGGETTI ESTERI IN T2S O FUORI T2S (CD. ROUTING).....	47
3.6.1	Operatività del Servizio X-TRM.....	47
3.6.2	Acquisizione operazioni.....	47
3.6.3	Riscontro.....	49
3.6.4	Netting Bilaterale senza interposizione delle CCP per contratti da mercati.....	49
3.6.5	Cancellazioni da parte del mercato.....	50
3.6.6	Inoltro operazioni.....	51
3.6.7	Cancellazione operazioni.....	52
3.6.8	Cut off per inserimento/variazione di operazioni OTC.....	52
3.6.9	Stralcio delle operazioni.....	52
3.6.10	Informativa di post-trading.....	52
3.7	FUNZIONALITÀ AUSILIARE ALL'ATTIVITÀ DI CONTROPARTE CENTRALE.....	53
3.7.1	Interazione con la controparte centrale per i mercati cash.....	53
3.7.2	Acquisizione contratti da Cassa di Compensazione e Garanzia (mercato IDEM).....	55
3.7.3	Acquisizione contratti da Cassa di Compensazione e Garanzia (esecuzione buy-in).....	55
3.7.4	Creazione dei saldi netti bilaterali (compensi) con controparte centrale.....	55
3.7.5	Aggiornamento saldi netti bilaterali (compensi) il giorno precedente la data di regolamento.....	62
3.7.6	Informativa all'aderente generale.....	62
3.8	GESTIONE DI PARTICOLARI OPERAZIONI/CONTRATTI.....	63
3.8.1	Contratti di Pronti Contro Termine.....	63
3.8.2	Gestione contratti di pronti contro termine 'overnight'.....	63
<b>4</b>	<b>PROCEDURA DI GESTIONE DELLE INSOLVENZE.....</b>	<b>66</b>
4.1	RICEZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA.....	66
4.2	INTERVENTI SULLE ISTRUZIONI DI REGOLAMENTO INTRA-CSD.....	68
4.3	INTERVENTI SULLE ISTRUZIONI DI REGOLAMENTO CROSS-CSD.....	69
4.4	INTERVENTI SULLE ISTRUZIONI DI REGOLAMENTO DA LIQUIDARE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO.....	69
<b>5</b>	<b>"MODALITÀ DI CALCOLO".....</b>	<b>71</b>
5.1	CONTROVALORE.....	71
5.2	PREZZO/CONTROVALORE A TERMINE.....	73
5.3	PROVVIGIONE TOTALE.....	75
5.4	RATEO UNITARIO.....	76
5.5	CONTROVALORE RATEO.....	79

## DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente documento contiene le disposizioni attuative, c.d. "Istruzioni", in materia di disciplina del Servizio di Liquidazione e dei servizi accessori

Le Istruzioni devono essere lette congiuntamente al Documento Operativo *T2S User Requirements*, per quanto concerne le modalità di funzionamento della piattaforma T2S. Inoltre, per le procedure di gestione delle crisi dei Partecipanti DCP si rinvia al T2S Manual of Operating Procedures (MOP) che Monte Titoli rende disponibile ai Partecipanti.

L'articolazione delle Istruzioni riflette l'ambito di operatività dei servizi offerti e in particolare:

TITOLO 1: contiene le disposizioni attuative del Servizio di Liquidazione relative all'operatività tra:

- Partecipanti a Monte Titoli (c.d. *intra CSD settlement*); ovvero
- Partecipanti a Monte Titoli e soggetti partecipanti ad un altro CSD in T2S (c.d. *cross CSD settlement*).

TITOLO 2: contiene le disposizioni attuative del Servizio di Regolamento Estero relativo al regolamento delle operazioni in sistemi di regolamento gestiti da altri CSD che non si avvalgono della piattaforma T2S e con i quali Monte Titoli ha in essere appositi collegamenti, "*link*" (c.d. *external settlement*).

TITOLO 3: contiene le disposizioni attuative del Servizio X-TRM suddivise in:

- funzionalità accessorie al Servizio di Liquidazione;
- funzionalità relative al Servizio di Regolamento Estero;
- funzionalità accessorie all'inoltro delle operazioni verso altri sistemi di regolamento (cd. *routing*);
- funzionalità di ausilio alle controparti centrali.

TITOLO 4: contenente la procedura per la gestione delle operazioni riconducibili ad un Partecipante o ad un Partecipante Indiretto insolvente.

## DEFINIZIONI

Le definizioni del Regolamento dei Servizi sono integralmente richiamate con il medesimo significato.

In aggiunta, nelle presenti Istruzioni si intende per:

CLIMP (Client Management Platform): è l'applicazione web-based sviluppata per la comunicazione e la gestione delle informazioni necessarie per la partecipazione ai Servizi Monte Titoli.

Compenso: è l'operazione con cui un intermediario trasferisce titoli o contante alla controparte con o senza il corrispettivo movimento di contante o di titoli;

Contratto: è l'insieme di due operazioni, uguali e contrarie, riscontrate e comunicate da due Partecipanti X-TRM, ovvero acquisite da un mercato;

Controparte: nell'ambito della singola operazione, rappresenta il soggetto, Partecipante o Partecipante Indiretto, che funge da controparte non dichiarante di un'operazione;

Giornata operativa: la giornata operativa del Servizio di Liquidazione.

Emittente: è il Partecipante o il Partecipante Indiretto che dichiara un'operazione nel Servizio X-TRM;

Liquidatore: il Partecipante che regola per conto proprio e/o per conto di altri soggetti;

Negoziatore: è il Partecipante o il Partecipante Indiretto aderente ad uno o più mercati regolamentati e non;

Saldo bilaterale: rappresenta, per medesimo codice titolo, la somma algebrica (ammontare di titoli e contante) relativa ai contratti conclusi tra due partecipanti;

# 1 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE

## 1.1 CONNETTIVITÀ

### 1.1.1 Modelli di connessione alla piattaforma T2S

Ai fini dell'inoltro delle operazioni al Servizio di Liquidazione, i Partecipanti possono connettersi alla piattaforma T2S mediante:

- modello di connettività diretta (Partecipanti DCP): mediante sistemi tecnologici che interagiscono direttamente con la piattaforma T2S per l'inoltro delle operazioni, certificati dalla BCE e autorizzati da Monte Titoli;
- modello di connettività indiretta (Partecipanti ICP): mediante il sistema di collegamento alla piattaforma T2S di Monte Titoli le cui funzionalità sono disciplinate nell'ambito del Servizio X-TRM.

Gli emittenti ammessi a partecipare al Servizio di Liquidazione ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera e), del Regolamento dei Servizi, possono inserire le Istruzioni di regolamento relative ad operazioni da regolare franco valuta unicamente tramite il Servizio X-TRM.

## 1.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

### 1.2.1 Gestione dei dati statici

La gestione di dati statici riguarda i Partecipanti, i loro clienti e le Banche Tramite.

Monte Titoli configurerà ciascun Partecipante e i rispettivi clienti in base alla tipologia di operatività secondo quanto comunicato dallo stesso via applicazione web (CLIMP).

Per l'interazione con il Servizio di Liquidazione, i Partecipanti e le Banche Tramite, devono disporre di un codice LEI univoco. In mancanza del codice LEI, non è possibile procedere alla configurazione del Partecipante sulla piattaforma T2S e pertanto Monte Titoli non potrà consentire l'avvio dell'operatività dello stesso.

Come previsto dal Regolamento dei Servizi, i Partecipanti possono richiedere di qualificare come Partecipanti Indiretti i propri clienti alle condizioni ivi previste. A tal fine, i Partecipanti devono:

- a) comunicare la ragione sociale e il codice LEI associato a ciascun Partecipante Indiretto.
- b) associare a ciascun Partecipante Indiretto per il quale essi regolano uno o più conti titoli dedicati esclusivamente alla liquidazione delle istruzioni di regolamento del Partecipante Indiretto.

Lo stesso soggetto può essere qualificato come Partecipante Indiretto al Servizio di Liquidazione di Monte Titoli da più Partecipanti, nel rispetto delle condizioni sopra indicate.

Tali informazioni saranno comunicate mediante CLIMP e il Partecipante è tenuto a mantenere aggiornati tali dati.

Monte Titoli gestisce la corrispondenza anagrafica tra i codici LEI richiesti dal Servizio di Liquidazione e le codifiche utilizzate per gli altri servizi offerti.

I Partecipanti possono chiedere a Monte Titoli la modifica dei dati statici con le modalità di cui al paragrafo 1.2.3.

## **1.2.2 Struttura dei Conti**

Monte Titoli apre e mantiene i conti titoli a nome e per conto dei propri Partecipanti, indipendentemente dal modello di connettività da essi prescelto (Partecipanti DCP o Partecipanti ICP).

I conti titoli devono essere collegati ad un conto dedicato (DCA) per regolamento del contante in moneta di Banca Centrale presso la piattaforma T2S ed anche ai fini dei processi di auto-collateralizzazione.

Monte Titoli configura i collegamenti tra conti titoli e DCA in base alle indicazioni fornite dai Partecipanti.

## **1.2.3 Aggiornamento delle condizioni operative dei Partecipanti**

I Partecipanti comunicano e chiedono a Monte Titoli la modifica delle condizioni operative specificate all'atto dell'adesione al Servizio di Liquidazione via applicazione web (CLIMP).

In caso di momentanea indisponibilità dell'applicazione web i Partecipanti possono inviare le comunicazioni o richieste d'aggiornamento tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo [mdm@lseg.com](mailto:mdm@lseg.com).

Monte Titoli provvederà all'aggiornamento delle condizioni operative di norma entro 5 giorni dal momento in cui è stata prodotta la richiesta completa di tutte le informazioni necessarie per processare la richiesta, che devono essere inserite mediante la piattaforma CLIMP. Monte Titoli conferma la completezza della documentazione via e-mail.

Nei casi in cui l'aggiornamento richieda interventi operativi di particolare complessità (ad esempio nei casi in cui l'aggiornamento richieda la preventiva accettazione di o l'interazione con un soggetto terzo) ovvero nei casi di richieste d'aggiornamento massive Monte Titoli si riserva di applicare un termine maggiore, previa comunicazione al Partecipante.

I Partecipanti possono, altresì, chiedere a Monte Titoli di modificare le proprie condizioni operative con una tempistica ridotta rispetto a quella indicata al paragrafo precedente (cd. "richieste urgenti) (e.g. modifica del conto DCA).

In tal caso, Monte Titoli conferma al Partecipante le tempistiche di intervento e comunica le modalità e i corrispettivi per la gestione dello stesso. Monte Titoli si riserva di non dare seguito alle richieste con la tempistica ridotta per motivate ragioni operative.



Al fine di facilitare la gestione delle richieste urgenti, Monte Titoli può definire apposite procedure descritte nei Documenti Operativi alle quali i Partecipanti dovranno attenersi<sup>1</sup>.

Le richieste urgenti dovranno pervenire a Monte Titoli via e-mail all'indirizzo [mdm@lseg.com](mailto:mdm@lseg.com) entro le ore 16. Le richieste pervenute oltre tale termine orario si intendono pervenute il giorno successivo.

I corrispettivi per la gestione delle richieste urgenti sono indicati nella *PriceList*.

#### **1.2.4 Corrispettivi e modalità di esercizio del diritto di ritenzione**

Ai sensi del Regolamento dei Servizi, Monte Titoli può esercitare il diritto di ritenzione sui titoli di proprietà del Partecipante registrati nei conti proprietà detenuti presso Monte Titoli con le seguenti modalità.

In caso di mancato pagamento dei corrispettivi per la prestazione dei Servizi di Liquidazione e delle attività connesse e strumentali come dettagliati nella *Price List*, Monte Titoli esperito ogni altro tentativo di ottenere il pagamento del credito in via bonaria, richiede al Partecipante tramite raccomandata A.R. il pagamento di tutte le somme dovute a titolo di corrispettivi oltre agli interessi dalla data del dovuto pagamento sino all'effettivo saldo entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, con l'avvertimento che in difetto procederà ad esercitare il diritto di ritenzione ai sensi del Regolamento dei Servizi, disponendo il blocco contabile sugli strumenti finanziari presenti sul conto titoli del Partecipante per un valore corrispondente all'importo dei corrispettivi non versati oltre agli interessi gli interessi dalla data del dovuto pagamento sino all'effettivo saldo.

Scaduto il termine di 30 giorni, qualora il Partecipante non abbia provveduto al pagamento dell'importo dovuto, Monte Titoli avvierà la procedura di blocco sui titoli registrati nel conto di proprietà del Partecipante, secondo quanto sopra, comunicando allo stesso la data da cui il blocco verrà attivato, indicando gli ISIN oggetto di blocco.

Ai fini dell'esercizio del diritto di ritenzione i titoli saranno valutati:

- nel caso di strumenti negoziati in mercati regolamentati, sulla base dei prezzi di riferimento del mercato il giorno precedente all'apposizione del blocco;
- nel caso di strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati (o in assenza di prezzo) al valore nominale.

Il Partecipante autorizza altresì Monte Titoli a percepire i proventi monetari derivanti dagli strumenti finanziari oggetto del diritto di ritenzione fino a

---

<sup>1</sup> Allo stato attuale Monte Titoli ha definito le seguenti procedure operative: "Procedura urgente per il cambio del DCA".

concorrenza dei crediti maturati oltre ai relativi interessi dalla data del dovuto pagamento.

Monte Titoli informerà il Partecipante per iscritto degli importi così incassati e accrediterà ogni eccedenza rispetto all'ammontare dei crediti esigibili nei confronti del Partecipante secondo le procedure di gestione delle operazioni societarie.

Qualora il Partecipante provveda al pagamento degli importi dovuti dopo la disposizione del blocco o nei casi in cui i proventi monetari percepiti da Monte Titoli concorrano al soddisfacimento dei crediti maturati, Monte Titoli provvede a rimuovere il blocco contabile sui titoli di proprietà del Partecipante che saranno immediatamente disponibili, dandone comunicazione al Partecipante.

### 1.3 OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE

Il Servizio di Liquidazione è operato tramite la piattaforma T2S e consente il regolamento delle operazioni:

- tra due Partecipanti a Monte Titoli (cd. intra CSD Settlement);
- tra un Partecipante a Monte Titoli, diverso da un CSD Estero in T2S, e un partecipante ad altro CSD Estero in T2S (cross CSD settlement).;

I Partecipanti possono inserire le Istruzioni di regolamento da regolare in modalità intra e cross CSD tramite modelli di connettività diretta o indiretta.

Le Istruzioni di regolamento inserite mediante connessione indiretta, prima dell'inoltro a T2S sono sottoposte ai processi specificati nel successivo capitolo relativo al Servizio X-TRM.

Le Istruzioni di regolamento inserite tramite una modalità di connessione diretta sono sottoposte unicamente ai processi previsti dalla piattaforma T2S.

Per quanto non espressamente specificato o dettagliato nel presente documento, con riferimento alle modalità di acquisizione, riscontro e regolamento delle operazioni si rinvia al Documento Operativo *T2S User Requirements*.

#### 1.3.1 Giornata Operativa del Servizio di Liquidazione

La Giornata Operativa del Servizio di Liquidazione è composta dalle seguenti fasi:

- avvio della giornata (SOD) dalle 18:45 CET alle 19:30 CET;
- regolamento notturno (NTS) dalle 19:30 CET alle 03:00 CET<sup>2</sup>;
- finestra di manutenzione (MWI) dalle 03:00 CET alle 05:00 CET;
- regolamento in tempo reale (RTS) dalle 05:00 CET alle 18:00 CET;
- chiusura della giornata (EOD) dalle 18:00 CET alle 18.45 CET.

#### **FASE DI AVVIO (SOD)**

La fase di avvio prevede le seguenti attività:

- cambiamento della data di regolamento in T2S;

---

<sup>2</sup> Nel caso in cui la fase NTS sia completata prima delle ore 03:00 CET, inizia subito la fase RTS immediatamente dopo il completamento della fase NTS attorno alle 23:30 CET prima dell'inizio della fase MWI programmato per le 03:00 CET.

- preparazione della fase di regolamento notturno NTS:
  - riconvalida delle istruzioni di regolamento e di mantenimento non regolate o eseguite alla data di regolamento prevista (ISD);
  - acquisizione dati dai Collateral Management Systems (CMS) e dai Sistemi di pagamento / Banche Tramite inviati nel corso della giornata. (n.b. ore 19 cut-off per invio dati validi per la data di regolamento in corso);
- valutazione delle posizioni in titoli;
- valutazione delle Istruzioni di regolamento eleggibili per i meccanismi di collateralizzazione.

Durante la fase di avvio non si regolano operazioni.


Durante la fase di avvio possono essere inserite Istruzioni di regolamento da elaborare durante la fase di regolamento notturno.

### **REGOLAMENTO NOTTURNO (19:30 CET - 03:00 CET)**

La fase di regolamento notturno (NTS) prevede l'elaborazione:

- delle nuove istruzioni di regolamento, delle restrizioni e dei trasferimenti di liquidità;
- delle istruzioni di regolamento non regolate precedentemente.

Nel corso della fase di regolamento notturno, le Istruzioni di regolamento, le restrizioni e i trasferimenti di liquidità sono elaborati in due cicli di regolamento suddivisi in sequenze prestabilite come illustrato dalla seguente tabella:



In questa fase è consentita l'acquisizione di istruzioni di gestione (maintenance) delle istruzioni di regolamento e di modifica dei dati statici.

In caso di aggiornamenti dei dati statici, T2S riesegue la convalida delle relative istruzioni di regolamento e delle restrizioni al fine di garantire che siano coerenti con l'aggiornamento dei dati statici.

Alcune sequenze della fase di regolamento notturno sono dedicati all'esecuzione di specifiche attività di seguito riportate:

- sequenza 0: è dedicata al trasferimenti di liquidità (inbound, internal e altre restrizioni al regolamento del contante);
- sequenza 1: esegue il regolamento delle Istruzioni relative a corporate action on stock, ai nuovi trasferimenti di liquidità, a nuove restrizioni al regolamento del contante e a tutte le restrizioni al regolamento del contante non regolate nella sequenza precedente;
- sequenza 2: esegue il regolamento delle Istruzioni FOP di ribilanciamento; delle Istruzioni relative a nuovi trasferimenti di liquidità, a nuove restrizioni al regolamento del contante, a nuove corporate actions

on stocks e il regolamento delle Istruzioni non regolate nelle precedenti sequenze;

- sequenza 3: esegue il regolamento delle Istruzioni relative a operazioni di Banca Centrale; a nuovi trasferimenti di liquidità, a nuove restrizioni al regolamento del contante, a nuove corporate actions on stocks e il regolamento delle Istruzioni non regolate nelle precedenti sequenze;
- sequenza 4: esegue il regolamento delle Istruzioni relative a nuovi trasferimenti di liquidità e tutte le nuove Istruzioni di regolamento o le Istruzioni non regolate nelle precedenti sequenze;
- sequenza X: esegue il regolamento parziale di tutte le Istruzioni parzializzabili e non regolate per mancanza di titoli o contante;
- sequenza Y e Z: elaborano i rimborsi di liquidità. Questa procedura rimborso comporta l'elaborazione di una serie di trasferimenti di liquidità in uscita da un DCA verso conti RTGS in base ad una sequenza prefissata di rimborso.

#### **FINESTRA DI GESTIONE (MAINTENANCE) (03:00 CET - 05:00 CET)**

La finestra di gestione “*maintenance*” (MWI) è dedicata all’elaborazione di tutti i messaggi d’interfaccia in entrata e in uscita dalla piattaforma T2S nessun altro processo è disponibile.

#### **FASE DI REGOLAMENTO IN TEMPO REALE (05:00 CET - 18:00 CET)**

La fase di regolamento in tempo reale (RTS) inizia al termine della fase di regolamento notturno (NTS).

La fase di regolamento in tempo reale comprende:

- 1) preparazione del regolamento in tempo reale: la piattaforma identifica le nuove Istruzioni di regolamento, le Istruzioni di gestione delle Istruzioni di regolamento e trasferimenti di liquidità da regolare nella giornata. Successivamente la piattaforma identifica tutte le istruzioni di regolamento e di manutenzione, non regolate e / o eseguite parzialmente durante la fase di regolamento notturno e le ricicla nella fase di regolamento in tempo reale (RTS);
- 2) esecuzione del regolamento in tempo reale: prevede due finestre di regolamento parziale per ottimizzare al massimo il valore e i volumi di transazioni di liquidazione (prima finestra di liquidazione parziale dalle 14:00 CET- 14:15 CET; seconda finestra liquidazione parziale (15:45 CET- 16:00 CET, 15 minuti prima del cut-off DVP);

- 3) termine del regolamento in tempo reale: con i diversi cut-off per le istruzioni di regolamento, per le restrizioni di regolamento e per i trasferimenti di liquidità. Si prevede l'esecuzione dei seguenti processi:

ORARIO (CET)	T2S SETTLEMENT DAY EVENTI / PROCESSI
16:00	DVP cut-off
16:00	Cut - off restrizioni di regolamento contante
	Rilascio delle restrizioni di regolamento contante non attivate
16:30	Rimborso Automatico
	Optional cash sweep (standing liquidity transfers)
17:40	Cut-off per Operazioni di gestione tesoreria concordate bilateralmente (BATM)
17:40	Cut-off per Operazioni di Banca Centrale (CBO)
17:45	Cut-off per I trasferimenti di liquidità (Inbound)
	Automated cash sweep
18:00	Cut-off per le restrizioni di liquidazione titoli
18:00	FOP cut-off

### **CHIUSURA DELLA GIORNATA (18:00 CET - 18:45 CET)**

La Giornata Operativa del Servizio di Liquidazione termina alle ore 18:00 CET.

Successivamente ai cut-off e fino alle 18:45 CET, si svolgono i seguenti eventi:

- arresto motore di regolamento;
- riciclo (passaggio alla giornata di regolamento successiva) ed eliminazione delle istruzioni di regolamento non più valide (e.g. in caso di titolo scaduto o non più esistente);
- chiusura della giornata e invio dell'informativa.

## 1.4 GESTIONE DELLE OPERAZIONI IN CASO DI CORPORATE EVENTS (C.D. CORPORATE ACTION ON FLOW)

La gestione delle operazioni non regolate su strumenti finanziari oggetto di corporate actions prevede i seguenti processi a seconda del *corporate event* sullo strumento finanziario:

- a) gestione dei Market Claim
- b) gestione delle Transformation

La gestione di tali processi è disponibile solo tramite X-TRM.

Il processo di gestione dei Market Claim consente di riconoscere alla controparte in ritiro di un'operazione non regolata (*fail*), i proventi distribuiti nell'ambito di un'operazione societaria relativa agli strumenti finanziari oggetto dell'operazione *in fail*.

Il processo di gestione delle Transformation consente di riconoscere alla controparte in ritiro di un'operazione non regolata (*fail*) gli strumenti finanziari o valori rinvenienti a seguito di un'operazione societaria che incide sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione *in fail*.

I processi di gestione di Market Claim e Trasformation non sono disponibili qualora il regolamento dell'operazione sottostante coinvolga un CSD fuori T2S (c.d. *external settlement*) e nei casi in cui l'operazione societaria non sia gestita nell'ambito dei sistemi di Monte Titoli. In quest'ultimo caso i partecipanti dovranno provvedere alla gestione dei *Market Claim* e delle *Transformation* mediante cancellazione delle istruzioni di regolamento *in fail* e all'inserimento delle istruzioni di regolamento corrispondenti, in linea con le procedure di seguito descritte.

Il Servizio di Liquidazione gestisce unicamente Market Claim e Transformation in valute ammesse in T2S e liquidati sul medesimo conto contante sul quale è previsto il regolamento dell'operazione originaria<sup>3</sup>.

Entrambi i processi presuppongono l'identificazione da parte di Monte Titoli – secondo regole specifiche per ciascun processo – delle operazioni su strumenti finanziari che possono dare origine a Market Claim o Transformation (c.d. *pending transactions*).

Il processo di identificazione è eseguito alla chiusura della Giornata Operativa del Servizio di Liquidazione e prima dell'avvio della fase di regolamento notturno (NTS).

---

<sup>3</sup> Ove necessario, il controvalore dell'istruzione CLAI è valorizzato sulla base del tasso di cambio fixing della BCE rilevato a record date.



I processi di gestione dei Market Claim e delle Transformation si applicano a tutte le tipologie di operazioni processate dal Servizio di Liquidazione ad eccezione delle istruzioni di riallineamento generate automaticamente da T2S.

I partecipanti, i mercati e le controparti centrali possono escludere alcune operazioni dalla processo di gestione dei Market Claim o delle Transformation, valorizzando l'apposito indicatore OPT-OUT.

### 1.4.1 Market Claim

- *Operazioni che danno origine a Market Claim*

Il processo di gestione dei Market Claim è eseguito in corrispondenza delle seguenti operazioni societarie di (*cd. distributions*):

- pagamento dividendi (incluso il dividendo misto);
- pagamento proventi quote di fondi chiusi;
- pagamento interessi capitale;
- assegnazione gratuita di azioni;
- assegnazione diritti di opzione (nell'ambito di aumento di capitale gratuito o a pagamento)
- rimborso con pool factor.

Le operazioni che danno origine ai Market Claim sono individuate in base alle seguenti regole a seconda della tipologia degli strumenti finanziari.

*Per le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari espressi in unità (eq. azioni e titoli similari)*

Monte Titoli identifica le operazioni rilevanti:

- se provenienti da mercato garantito o non garantito, in base alla *EX-date* stabilita secondo il calendario di negoziazione dei mercati. Tutti i contratti negoziati entro la chiusura della giornata contabile precedente la *EX-date* (ED-1) hanno ad oggetto titoli *CUM*. I contratti negoziati a partire dalla *EX-date* hanno ad oggetto titoli *EX*,
- se concluse OTC, in base all'indicatore CUM o EX, valorizzato dalle controparti ai fini del processo di gestione dei Market Claim. In tal caso non si tiene conto della data di negoziazione ai fini dell'identificazione delle pending transactions.

In tale ambito le operazioni che danno origine a Market Claims sono quelle:

- a) riscontrate e non regolate entro la Record Date;
- b) non riscontrate alla Record Date, ma riscontrate entro il periodo d'identificazione;
- c) inoltrate al Sistema T2S successivamente alla Record Date, relative a titoli CUM, e riscontrate entro il periodo d'identificazione.

Per le operazioni aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari ("nominal")

I Market Claim sono generati solo da operazioni con Intended Settlement Date precedente o coincidente con la Record Date e non regolate entro tale data.

I Market Claim sono inoltre generati da operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari negoziati EX e che si regolano entro la Record Date (cd. Reverse Market Claim), a meno che tali operazioni rechino l'indicatore CUM. In questo caso il provento è riconosciuto alla parte in consegna.

Il processo di gestione dei Market Claim può essere escluso secondo le regole specificate:

- dai mercati per tutte le operazioni ivi negoziate se non garantite da controparte centrale;
- dalle controparti centrali per tutte le operazioni garantite;
- dai Partecipanti per ciascun contratto OTC.

Le operazioni che recano l'indicatore "OPT-OUT = Y" sono escluse dalla gestione dei Market Claim o dei Reverse Market Claim.

- *Tempistiche del processo d'identificazione*

Monte Titoli procede all'identificazione delle istruzioni di regolamento potenzialmente soggette a Market Claim, cd. operazioni *pending*, a partire dalla Record Date dell'operazione societaria in corso fino alla ventesima Giornata Operativa del Servizio di Liquidazione successiva (RD+20).

Il processo di identificazione è reiterato giornalmente con modalità batch alla stessa ora, per tutta la durata del periodo d'identificazione (*detection period*), allo scopo di verificare l'eventuale mutamento di stato (da "non riscontrato" a "riscontrato") dei contratti aventi ad oggetto titoli CUM che alla Record Date risultavano ancora non riscontrati (come da evidenze prodotte alla stessa Record Date, o di eventuali operazioni inserite dopo la Record Date ma la cui Trade Date sia precedente alla Ex Date (o indicatore CUM = Yes).

- **Generazione delle Istruzioni di regolamento per la gestione dei Market Claim**

Le istruzioni di regolamento generate per la gestione dei *Market Claim* sono codificate come "CLAI".

Il processo di generazione dei Market Claim non comporta la cancellazione dell'operazione in *fail* sottostante.

Alla Record Date Monte Titoli scarica i dati delle operazioni riscontrate e non regolate a tale data. Le istruzioni di regolamento CLAI sono generate prima dell'inizio del ciclo di regolamento notturno.

Le operazioni *pending* non riscontrate alla Record Date generano Market Claim alla chiusura della giornata contabile in cui avviene il riscontro (entro il *detection period*).

Ai fini del processo di riconciliazione, l'istruzione "CLAI" riporta almeno le seguenti informazioni:

- l'identificativo del Partecipante controparte nell'operazione che genera il Market Claim;
- l'identificativo dell'operazione che genera il Market Claim;
- l'identificativo dell'operazione societaria in corso assegnato dall'*Issuer CSD*;
- la data di negoziazione, *Trade Date* (TD), coincidente con la *Trade Date* dell'operazione originaria;
- la data di regolamento, *Intended Settlement Date* (ISD), coincidente con la data di pagamento prevista dall'operazione societaria;
- il controvalore o la quantità di strumenti finanziari oggetto del Market Claim<sup>4</sup>.
- lo stesso indicatore di parzializzazione dell'operazione originaria (applicabile solo in caso di Market Claim su strumenti finanziari in quanto i Market Claim per importi in contante non sono parzializzabili);
- lo stesso stato on-hold/released dell'operazione da cui origina il Market Claim indipendentemente dalla provenienza dell'operazione (mercato, CCP, OTC). I Partecipanti in caso di cambiamento di stato dell'operazione originaria sono tenuti a modificare allo stesso modo l'indicatore di stato dell'istruzione CLAI.

---

<sup>4</sup> Per le operazioni societarie che prevedono il pagamento di importi monetari (c.d. *cash distribution*), il controvalore del Market Claim è pari al prodotto della quantità azioni/valore nominale degli strumenti finanziari di cui all'operazione originaria, moltiplicati per il controvalore unitario dell'operazione societaria (importo dividendo lordo unitario; tasso d'interesse).

Per le operazioni che prevedono l'assegnazione di strumenti finanziari (c.d. *securities distribution*) la quantità azioni/valore nominale degli strumenti finanziari dell'istruzione CLAI è pari alla quantità azioni/valore nominale dell'operazione originaria, moltiplicata per il numero degli strumenti finanziari distribuiti, secondo il rapporto di assegnazione stabilito dall'emittente degli strumenti finanziari.

Le Istruzioni CLAI relative ad operazioni da regolare intra-CSD sono riscontrate sin dal momento della generazione.

Le Istruzioni CLAI relative ad operazioni da regolare cross-CSD sono inoltrate da Monte Titoli alla piattaforma T2S ai fini del riscontro con l'istruzione di regolamento generata dal CSD della controparte del Partecipante di Monte Titoli.

Le Istruzioni CLAI relative ad operazioni OTC possono essere cancellate dai Partecipanti con le regole e le modalità generali applicabili alle altre istruzioni di regolamento, mentre quelle relative ad operazioni garantite o provenienti da Mercato sono cancellate da Monte Titoli su indicazione dei Mercati o delle Controparti Centrali.

Le controparti Centrali possono essere controparti in ritiro o in consegna di Market Claim.

- *Regolamento dei Market Claim*

I Market Claim per il pagamento d'importi in contante non possono essere regolati parzialmente.

I Market Claim su strumenti finanziari possono essere regolati parzialmente.

Il regolamento delle istruzioni CLAI non può essere collegato ad altre istruzioni CLAI (*linkages*).

Le istruzioni CLAI non possono essere incluse in un "pool di regolamento".

- *Market Claim in relazione ad operazioni societarie con Record Date antergata*

Qualora durante il periodo di identificazione delle operazioni *pending* il Sistema rilevi:

- a) la presenza di dettagli di una nuova operazione societaria la cui Record Date coincide con una data precedente quella corrente; oppure
- b) la modifica della Record Date di un'operazione già conosciuta dal sistema che sia stata anticipata alla data corrente.

Monte Titoli gestisce in automatico i Market Claim secondo lo stato dell'operazione sottostante alla chiusura della giornata contabile coincidente con la nuova Record Date.

In particolare nel caso a), Monte Titoli rileva la nuova operazione societaria con Record Date passata ma entro il *detection period*.

- per le operazioni *pending* non riscontrate alla Record Date (passata) genera il Market Claim solo se il riscontro avviene successivamente alle Record Date e fino alla Data Contabile di rilevamento dell'operazione societaria;
- per tutti le operazioni regolate alla Record Date (passata), ma negoziate a partire dalla *Ex Date*, Monte Titoli genera Reverse Market Claim.

Nel caso b) Monte Titoli gestisce i Market Claim secondo le regole generali, purché la retrodatazione della Record Date sia entro il *detection period*.

Tutti gli altri casi di modifica della Record Date:

- saranno gestiti in via amministrativa secondo modalità comunicate tramite Disposizione di Servizio o messaggistica equivalente;
- spetta ai Partecipanti intervenire sui Market Claim eventualmente già generati.

- *Informativa ai Partecipanti Monte Titoli*

L'informativa relativa al processo di gestione dei Market Claim è resa disponibile tramite il Servizio X-TRM per i Partecipanti ICP.

I Partecipanti DCP riceveranno la notifica prodotta dalla piattaforma T2S analogamente a quanto previsto per l'informativa relativa a tutte le altre operazioni regolate nell'ambito del Servizio di Liquidazione.

Per i Partecipanti che utilizzano la messaggistica RNI, Monte Titoli invierà il messaggio 7B2 di notifica di generazione dell'istruzione CLAI (messaggio di tipo previsionale).

## 1.4.2 Transformation

Monte Titoli gestisce il processo di creazione delle Transformations in corrispondenza di operazioni societarie di tipo obbligatorio (mandatory reorganisation with or without option) o volontario (limitatamente all'unico o ultimo periodo di esercizio e per le quali si applica l'opzione di default), quali:

- rimborso totale o parziale di titoli;
- esercizio diritto di opzione (nell'ambito di aumenti di capitale a pagamento, misti o gratuiti);
- esercizio warrant (unico o ultimo periodo di esercizio);
- conversione obbligatoria e facoltativa (ultimo periodo di conversione);
- raggruppamenti, frazionamenti, fusioni e scissioni.

Monte Titoli non gestisce automaticamente le Transformation per le operazioni societarie di tipo volontario (voluntary reorganisation).

Le Transformation sono originate da operazioni riscontrate ma non regolate entro la Record Date (cd. operazioni *pending*).

- *Tempistiche del processo d'identificazione*

Monte Titoli procede all'identificazione delle operazioni *pending* alla Record Date dell'operazione societaria.

- *Generazione delle Istruzioni di regolamento per la gestione delle transformation*

Il processo di gestione delle Transformation prevede la cancellazione dell'istruzione di regolamento relative all'operazione originaria ed il reinserimento di una nuova istruzione di regolamento (TRAN).

In caso di operazioni societarie obbligatorie che non prevedono l'esercizio di opzioni a favore dei soggetti legittimati a partecipare, Monte Titoli in via automatica cancella le istruzioni relative all'operazione originaria in *fail* e reinserisce l'Istruzione TRAN.

In caso di operazioni societarie obbligatorie che consentono l'esercizio di un'opzione ai soggetti legittimati a partecipare, spetta alle controparti dell'operazione originaria in *fail* devono cancellare e reinserire l'istruzione di regolamento, i cui termini devono riflettere l'eventuale Buyer Protection per la gestione della quale si rinvia alla *market practice* per le operazioni OTC, e alle

regole dei mercati e dalle controparti centrali rispettivamente per le operazioni di mercato non garantite e per le operazioni garantite.

In mancanza, Monte Titoli alla Market Deadline esegue il processo di Transformation in base all'opzione di default comunicata dall'emittente degli strumenti finanziari.

In caso di operazioni societarie volontarie, spetta alle controparti dell'operazione originaria in fail cancellare e reinserire l'istruzione di regolamento. In mancanza Monte Titoli non esegue il processo di Transformation.

L'istruzione TRAN dovrà includere almeno le seguenti informazioni:

- riferimento della controparte dell'operazione *pending* a fronte della quale viene generata la Transformation;
- l'identificativo dell'operazione *pending* sottostante alla Transformation;
- l'identificativo dell'operazione societaria in corso;
- la Trade Date coincidente con la Trade Date dell'operazione *pending*;
- la Settlement Date che corrisponde alla data maggiore fra la Intended Settlement Date dell'operazione *pending* e la data di esecuzione dell'operazione societaria;
- il codice ISIN della nuova istruzione è il medesimo distribuito dall'operazione societaria, secondo il rapporto stabilito dall'emittente degli strumenti finanziari;
- indicatore on-hold/released e di parzializzazione uguali a quelli dell'operazione *pending*.

Nel caso in cui l'operazione societaria preveda il riconoscimento di più titoli rivenienti, per ciascuno di essi sarà creata una istruzione TRAN. In tal caso qualora l'operazione originaria fosse DVP, il controvalore dell'operazione sarà frazionato in tante nuove istruzioni DVP quante sono le operazioni TRAN rivenienti dalla Transformation. Il controvalore di ciascuna operazione DVP sarà proporzionale alla quantità/valore nominale degli strumenti finanziari di cui alle istruzioni TRAN.

Nel caso in cui l'operazione societaria preveda unicamente il riconoscimento di un importo in contante (e.g. rimborso totale), l'operazione originaria è cancellata e sostituita da due istruzioni TRAN una per il controvalore dell'operazione originaria e una per il valore di rimborso dello strumento (per l'eventuale riconoscimento della cedola si rinvia alle modalità di gestione dei Market Claim).

Le Istruzioni TRAN generate a fronte di operazioni da regolare intra-CSD sono riscontrate sin dal momento della generazione.

Le Istruzioni TRAN generate a fronte di operazioni da regolare cross-CSD sono inoltrate da Monte Titoli alla piattaforma T2S ai fini del riscontro con l'istruzione di regolamento generata dal il CSD della controparte del Partecipante di Monte Titoli.

Le Istruzioni TRAN relative ad operazioni OTC possono essere cancellate dai Partecipanti con le regole e le modalità generali applicabili alle altre istruzioni di regolamento, mentre quelle relative ad operazioni garantite o provenienti da Mercato sono cancellate da Monte Titoli su indicazioni dei Mercati o delle Controparti Centrali.

Le istruzioni TRAN non possono essere collegate fra di loro, né essere parte di un pool.

Le istruzioni TRAN potranno recare l'informazione che l'operazione sottostante era collegata ad altre istruzioni, senza tuttavia riportarne l'identificativo.

- *Informativa ai Partecipanti Monte Titoli*

L'informativa relativa al processo di gestione delle Transformation, è resa disponibile tramite il Servizio X-TRM per i Partecipanti ICP.

I Partecipanti DCP riceveranno la notifica prodotta dalla piattaforma T2S analogamente a quanto previsto per l'informativa relativa a tutte le altre operazioni regolate nell'ambito del Servizio di Liquidazione.



## 1.5 SISTEMA DELLE PENALI

Ai sensi del Regolamento dei Servizi Monte Titoli applica le penali per il ritardo nella consegna titoli a fine giornata.

Sono oggetto di applicazione delle penali, tutte le posizioni scoperte di titoli che alla chiusura della fase di regolamento in tempo reale (RTS) (alle 18.00), restano non regolate, aventi data di regolamento originaria pari o precedente alla data di osservazione. Sono escluse le operazioni in stato *hold* e le operazioni da regolare *cross-CSD*.

Le penali raccolte sono attribuite ai soggetti che nel corso della medesima giornata contabile risultavano, al termine della fase di regolamento in tempo reale (RTS), a credito per gli stessi ISIN.

### 1.5.1 Determinazione delle posizioni scoperte oggetto di applicazione delle penali

La penale è applicata, per ciascun conto di regolamento preso in considerazione singolarmente e per singolo ISIN, sul controvalore del saldo titoli di tutte le operazioni non regolate nel corso della giornata ancora presenti nel Servizio di Liquidazione alla chiusura della giornata. Non sono considerate le operazioni in stato *hold* e le operazioni da regolare *cross-CSD*.

Per determinare il saldo multilaterale titoli relativo alle operazioni non regolate al termine della giornata contabile, si segue il seguente procedimento:

- i. le posizioni non regolate per mancanza titoli, sono registrate al termine della fase di regolamento in tempo reale (RTS) (alle 18.00);
- ii. è registrato il saldo disponibile (al netto di eventuali blocchi) sul relativo conto<sup>5</sup> di regolamento alle ore 18.00;
- iii. per ogni conto titoli e codice ISIN, sono calcolati i saldi multilaterali (SMT) oggetto di penalizzazione:

SMT penalizzato (se < 0) =  $\Sigma(\text{consegne}) + \Sigma(\text{ritiri}) + \text{disponibilità sul conto alle 18.00}$

---

<sup>5</sup> Si considera il saldo sul conto per evitare di penalizzare intermediari in consegna e in ritiro di un titolo per quantitativi differenti il cui delta è disponibile sul conto.

Il saldo multilaterale titoli, calcolato come sopra, è valorizzato:

- nel caso di strumenti negoziati in mercati regolamentati, sulla base dei prezzi di riferimento<sup>6</sup> del mercato del giorno precedente;
- nel caso di strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati (o in assenza di prezzo) al valore nominale.

Sul SMT penalizzato, sono applicate le seguenti percentuali:

- titoli azionari: 1 bps
- titoli azionari negoziati sui mercati di crescita per le PMI: 0,25 bps
- titoli obbligazionari (corporate e titoli di Stato): 0,10 bps
- altri titoli (warrant, ETF): 0,5 bps

Tali percentuali possono essere soggette a revisione da parte delle AA.VV (Banca d'Italia e Consob).

Sono previste per singolo ISIN, le seguenti soglie di esenzione<sup>6</sup> dall'applicazione delle penali:

- € 5.000.000 di controvalore per i titoli obbligazionari;
- € 250.000 di controvalore per i titoli azionari, i titoli azionari negoziati sui mercati di crescita per le PMI e gli altri titoli.

Le soglie di esenzione possono essere soggette a revisione da parte delle AA.VV (Banca d'Italia e Consob).

Con riferimento ai titoli obbligazionari, in assenza di prezzo o per i titoli obbligazionari non quotati si considera il valore nominale. Per gli strumenti denominati in valute diverse dall'Euro si utilizzerà il tasso di cambio ufficiale del giorno precedente.

Con riferimento a tutti gli altri strumenti finanziari, in assenza di prezzo o per gli strumenti non quotati si considera il valore nominale ad eccezione di warrant e covered warrant che, in assenza di prezzo ovvero non quotati si utilizzerà un valore nominale convenzionale di € 0,30 (valore utilizzato anche per le commissioni di accentrato).

## 1.5.2 Determinazione delle posizioni dei soggetti in bonis

---

<sup>6</sup> Per i titoli obbligazionari è utilizzato il prezzo relativo alla modalità di negoziazione dello strumento (corso secco o tel quel).

Le penali raccolte dagli intermediari che non dispongono dei titoli necessari per ottemperare agli obblighi di regolamento, saranno ridistribuite agli intermediari in bonis, a coloro cioè che vantano posizioni nette a credito non regolate, sui medesimi ISIN oggetto di penale.

Il bonus sarà riconosciuto sul controvalore del saldo titoli di tutte le operazioni non regolate nel corso della giornata ancora presenti al termine della fase di regolamento in tempo reale (RTS). Non vengono prese in considerazione le operazioni in stato *hold* e le operazioni da regolare cross-CSD.

Per determinare il saldo multilaterale titoli relativo alle operazioni non regolate al termine della giornata contabile, si segue il seguente procedimento:

- i. le posizioni non regolate per mancanza titoli, sono registrate al termine della fase di regolamento in tempo reale (RTS) (alle 18.00)
- ii. per ogni conto titoli e codice ISIN, sono calcolati i saldi multilaterali (SMT) oggetto di bonus:

$$\text{SMT in bonis (se } > 0) = \Sigma(\text{consegne}) + \Sigma(\text{ritiri})$$

Il saldo multilaterale titoli, calcolato come sopra, è valorizzato:

- nel caso di strumenti negoziati in mercati regolamentati, sulla base dei prezzi di chiusura del mercato del giorno precedente;
- nel caso di strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati (o in assenza di prezzo) al valore nominale.

### 1.5.3 Ridistribuzione delle penali

Come descritto ai paragrafi precedenti, le penali raccolte saranno distribuite agli intermediari in bonis. La distribuzione alle controparti in bonis sarà calcolata su base giornaliera in proporzione al controvalore del saldo dei conti di dette controparti sul totale, per singolo ISIN.

Nel caso in cui, per effetto delle soglie di esenzione, non siano applicate le penali in capo agli intermediari in malis, nessun importo sarà riconosciuto agli intermediari in bonis.

Sarà oggetto di ridistribuzione il 94% delle penali raccolte; la parte restante sarà trattenuta da Monte Titoli quale rimborso degli oneri amministrativi sostenuti per la gestione della procedura;

#### **1.5.4 Comunicazioni**

Gli intermediari riceveranno, su base giornaliera, un resoconto delle posizioni oggetto di applicazione delle penali, ovvero di riconoscimento dei bonus. Tale report sarà fornito per via telematica agli indirizzi comunicati.

#### **1.5.5 Regolamento degli importi a debito o a credito**

Gli importi determinati secondo quanto descritto ai precedenti paragrafi, saranno regolati nella fattura ricevuta il secondo mese successivo rispetto a quello di applicazione (es. le penali e i bonus determinati a settembre sono addebitate/accreditati nella fattura ricevuta a novembre).

## **2 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO (EXTERNAL SETTLEMENT)**

### **2.1 DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **2.1.1 Documentazione operativa**

Monte Titoli opera nei Servizi di Regolamento Estero conformemente alle regole di funzionamento di tali Sistemi.

Monte Titoli rende inoltre disponibili i Documenti Operativi nei quali sono contenuti i termini operativi relativi a ciascun Sistema di Regolamento Estero.

Tali Documenti Operativi devono essere letti congiuntamente alle presenti disposizioni e sono comunicati ai partecipanti tramite pubblicazione nella apposita sezione cross border del sito internet di Monte Titoli ([www.montetitoli.it](http://www.montetitoli.it)).

#### **2.1.2 Rapporti tra Monte Titoli e i Partecipanti**

I partecipanti al Servizio si impegnano a fornire direttamente o indirettamente le informazioni relative ai propri clienti e alle operazioni eseguite per conto di quest'ultimi, nei casi lo richiedano i Sistemi Esteri ai quali Monte Titoli partecipa, o qualsiasi autorità/ente avente titolo ad ottenere tali informazioni.

Nella circostanza in cui i Sistemi Esteri collegati a Monte Titoli applichino penali (a titolo esemplificativo, non esaustivo: mancato regolamento delle operazioni alla data prevista nel contratto, ovvero riscontro delle operazioni oltre i limiti temporali previsti dal Sistema Estero), Monte Titoli ripeterà l'addebito subito dal Sistema Estero sul conto dell'intermediario che ha causato l'applicazione della penale. La stessa, qualora espressa in divisa diversa da Euro, sarà addebitata d'ufficio sul conto dell'intermediario, al tasso di cambio rilevato alla data di addebito. Le penali saranno addebitate sui conti degli intermediari senza alcun onere aggiuntivo, e previa informativa da parte di Monte Titoli, come di volta in volta applicato dal Sistema Estero.

Per quanto concerne i corrispettivi per la prestazione del Servizio si applica quanto previsto al paragrafo 1.2.4.

### **2.1.3 Banca Tramite**

Qualora per il regolamento del contante il Partecipante si avvalga di una Banca Tramite, esso deve:

- a. incaricare la medesima Banca Tramite incaricata per la liquidazione nel Servizio di Liquidazione;
- b. chiedere alla Banca Tramite di comunicare a Monte Titoli l'accettazione dello svolgimento del ruolo di Banca Tramite anche con riferimento al Servizio di Regolamento Estero;
- c. in caso di recesso, esclusione o sospensione della Banca Tramite da TARGET 2, provvedere alla pronta sostituzione della Banca Tramite dandone tempestiva comunicazione a Monte Titoli.

## **2.2 FUNZIONALITÀ E CANALI DI COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio prevede che Monte Titoli operi nei Sistemi di Regolamento Estero, per conto dei propri partecipanti, secondo le regole di funzionamento dei Sistemi Esteri di volta in volta interessati.

Le funzionalità del Servizio sono disponibili mediante il Servizio X-TRM oppure mediante RNI.

Nel caso in cui il partecipante sia impossibilitato a inserire le operazioni tramite i canali telematici specificati a causa di situazioni contingenti, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione a Monte Titoli. In tal caso Monte Titoli, per il tempo necessario al partecipante per ripristinare i collegamenti, accetta le istruzioni impartite in forma scritta.

Nei casi in cui Monte Titoli comunichi una situazione di contingency, i partecipanti sono tenuti ad operare conformemente alle indicazioni di volta in volta comunicate da Monte Titoli.

### **2.2.1 Comunicazioni operative**

Monte Titoli comunica ai partecipanti, tramite l'informativa pubblicata sul proprio sito internet, aspetti operativi inerenti l'ordinaria gestione del Servizio.

Le comunicazioni relative a eventi straordinari, possono essere trasmesse da Monte Titoli tramite modalità telematica (a titolo esemplificativo, non esaustivo: messaggi di posta elettronica, messaggi liberi di rete RNI 097, broadcast tramite il Servizio X-TRM On-Line).

La modalità e la tempistica di invio delle comunicazioni dipendono dal loro contenuto e dall'urgenza con la quale le stesse devono essere divulgate.

## **2.3 OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO**

### **2.3.1 Inserimento delle operazioni**

I Partecipanti al Servizio di Regolamento Estero devono inserire le Istruzioni da regolare presso sistemi di regolamento che non si avvalgono della piattaforma T2S tramite il Servizio X-TRM.

Le operazioni DVP sono disposte tramite inserimento di compensi nel Servizio X-TRM.

Le operazioni FOP sono disposte tramite inserimento di compensi nel Servizio X-TRM oppure, per le operazioni di consegna titoli, anche tramite messaggi RNI.

Le specifiche modalità di inoltro delle operazioni utilizzabili per ciascun Sistema di Regolamento Estero sono indicate nei Documenti Operativi.

Le operazioni DVP e FOP disposte tramite X-TRM:

- a. non possono essere modificate;
- b. possono prevedere una ISD antecedente rispetto alla data di inserimento dell'operazione nel Servizio.

Nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari che non sono censiti nel Servizio X-TRM, il partecipante deve inoltrare una preventiva richiesta di ammissione dello strumento nell'anagrafica di Monte Titoli, tramite "Modulo di Incarico Generale", disponibile in MT-X.

### **2.3.2 Cancellazione delle Istruzioni di regolamento**

La cancellazione delle operazioni non riscontrate a ISD e delle operazioni non regolate a ISD può essere richiesta dai partecipanti a seconda delle regole di funzionamento del Sistema Estero al quale le operazioni sono state inoltrate per il regolamento.

La cancellazione delle operazioni istruite tramite X-TRM può essere inoltrata a Monte Titoli (per il successivo inoltro ai Sistemi Esteri) conformemente agli orari indicati nei Documenti Operativi.

La richiesta di cancellazione di operazioni non ancora riscontrate deve essere inoltrata tramite X-TRM.



Le operazioni già riscontrate nel Sistema Estero e non regolate possono essere cancellate se previsto dal Sistema Estero, su richiesta del partecipante e a condizione che la controparte riscontri la cancellazione.

### **2.3.3 Pre-positioning / Pre-funding**

Le Istruzioni di regolamento sono inoltrate ai sistemi di regolamento che non si avvalgono della piattaforma T2S, previa creazione della provvista titoli o contante (pre-positioning/pre-funding) da parte dei Partecipanti rispettivamente nei conti titoli aperti presso Monte Titoli e nei conti DCA.

Per le operazioni in consegna titoli (DVP o FOP), la provvista titoli (pre-positioning) è creata tramite l'utilizzo della funzionalità della piattaforma T2S "*CoSD Securities Blocking*" a valere sui conti del Partecipante in consegna.

Per le operazioni in ritiro titoli (RVP) il regolamento è gestito mediante l'invio di due istruzioni di regolamento: una receive-free-of payment (RFP) per la consegna dei titoli e una payment free-of-delivery (PFOD) per l'addebito del contante sul conto DCA del Partecipante in ritiro titoli e il corrispondente accredito del contante sul conto contante di Monte Titoli. Il regolamento di tale Istruzione è condizionato al regolamento della corrispondente Istruzione receive-free-of-payment (RFP) dell'originaria operazione in ritiro.

I processi di pre-funding e pre-positioning sono eseguiti alle ore 7 a.m. (CET) della data di regolamento. Tali processi sono interamente gestiti da Monte Titoli che rende disponibile informativa completa ai Partecipanti tramite il Servizio X-TRM.

L'operazione è mantenuta in sospeso presso Monte Titoli fino a ISD e rilasciata al Sistema Estero per il regolamento in ISD, a condizione che si sia creata la necessaria copertura e tenuto conto dei termini orari di operatività del Sistema Estero interessato, indicati nei Documenti Operativi.

La disponibilità dei titoli o del contante sui conti dei partecipanti non costituisce garanzia del fatto che l'operazione si regolerà, poiché qualora la controparte non riscontri l'operazione in tempo utile, oppure non disponga, a sua volta, del contante o dei titoli necessari per il regolamento, l'operazione rimane in sospeso presso il Sistema Estero.

La provvista dei titoli o del contante rimane bloccata fino al regolamento dell'operazione. Nel caso in cui il partecipante intenda disporre della provvista è necessario cancellare l'operazione.

La richiesta di cancellazione potrà essere eseguita dal partecipante, ferme restando le regole di funzionamento del Sistema Estero e secondo quanto previsto per le richieste di cancellazione inoltrate al Servizio X-TRM.

#### **2.3.4 Inoltro delle operazioni ai Sistemi di Regolamento Esteri**

Le operazioni immesse nel Servizio sono irrevocabili e definitive secondo i tempi e le regole vigenti nei Sistemi di Regolamento Esteri presso i quali le operazioni devono essere regolate.

Le operazioni sono inviate al Sistema Estero per il loro regolamento a ISD.

Nel caso di indisponibilità del saldo sui conti, l'operazione è posta in stato di sospeso e rielaborata giornalmente fino alla creazione del saldo sul conto.

L'istruzione con ISD differita è posta in stato di sospeso nel momento in cui viene acquisita da Monte Titoli fino a ISD.

Le operazioni ricevute a ISD oltre gli orari indicati nei Documenti Operativi sono acquisite da Monte Titoli e inviate al Sistema Estero per il loro regolamento il giorno lavorativo immediatamente successivo. Le istruzioni ricevute oltre gli orari indicati nei Documenti Operativi che prevedono il regolamento il giorno lavorativo della loro ricezione, possono essere inoltrate da Monte Titoli al Sistema Estero per il loro regolamento il giorno lavorativo della loro ricezione qualora la procedure tecniche di inoltro automatico lo consentano.

L'esecuzione parziale delle operazioni (c.d partial delivery) è possibile ove prevista dalle regole di funzionamento dei Sistemi Esteri e le relative modalità sono descritte all'interno dei Documenti Operativi.

Le operazioni sono gestite singolarmente, ossia senza alcuna compensazione.

Per le operazioni DVP è previsto il regolamento del contante soltanto in Euro.

Qualora il trasferimento del contante a fronte del regolamento di una operazione di vendita titoli, oppure a fronte della cancellazione di una operazione di acquisto già inviata al Sistema Estero ma non ancora regolata, non possa essere effettuato nella giornata contabile di regolamento/cancellazione dell'operazione a causa del superamento dei cut-off del Servizio, il contante sarà trasferito il giorno lavorativo successivo senza riconoscimento degli interessi overnight.

Il Servizio non svolge alcuna verifica circa restrizioni di possesso, o di esercitabilità dei diritti legati al possesso degli strumenti finanziari, eventualmente previste dagli emittenti degli strumenti finanziari.

### **2.3.5 Informativa sulle operazioni immesse per il regolamento**

Il Servizio fornisce l'informativa di acquisizione, di riscontro e di regolamento delle operazioni e di movimentazione dei conti titoli con i medesimi canali utilizzati dai partecipanti per l'inoltro delle operazioni.

L'informativa del regolamento del contante è trasmessa dalla piattaforma T2S.

L'informativa della cancellazione delle operazioni è fornita con i medesimi canali utilizzati dai partecipanti per l'inoltro delle operazioni.

### **2.3.6 Operazioni DVP e FOP relative a strumenti finanziari oggetto di operazioni societarie**

Per le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari interessati da operazioni societarie Monte Titoli può prevedere l'applicazione di limiti temporali di esecuzione (cut off). Tali limiti sono di volta in volta comunicati tramite Disposizioni di Servizio.

Nel caso di operazioni negoziate "cum" per le quali il regolamento dell'operazione avviene "ex" è compito delle controparti dell'operazione gestire il claim relativo a tali operazioni a meno che Monte Titoli venga coinvolta nel processamento del market claim da parte del Sistema Estero.

## **3 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL SERVIZIO X-TRM**

### **3.1 OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO**

Il Servizio X-TRM offre funzionalità ausiliarie:

- al regolamento delle operazioni nel Servizio di Liquidazione (intra e cross CSD settlement);
- al regolamento delle operazioni nel Servizio di Regolamento Estero (external settlement);
- all'inoltro delle operazioni ai sistemi di regolamento esteri (routing)
- all'attività di controparte centrale.

Il Servizio è disponibile nelle giornate lavorative stabilite nel calendario operativo TARGET.

Le date presenti nelle operazioni acquisite dal Servizio X-TRM possono anche fare riferimento ad altri calendari (es. calendario di Borsa) e, quindi, essere decise in autonomia dal sistema di provenienza, ma devono essere comunemente compatibili con il calendario TARGET.

L'architettura del Servizio implica che i relativi orari di funzionamento devono tenere conto della disponibilità oraria dei sistemi con i quali il Servizio stesso interagisce (a titoli esemplificativo, il Servizio di Liquidazione, oppure i Sistemi di Regolamento Esteri, ecc).

### **3.2 COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni inviate al partecipante X-TRM vengono inoltrate:

- attraverso il sito internet della Società per comunicazioni aventi carattere di generalità;
- a mezzo lettera raccomandata A/R, corriere, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione per comunicazioni di carattere individuale;
- in via telematica per comunicazioni di tipo operativo inerenti all'ordinaria gestione del Servizio.

Il partecipante al Servizio effettua le proprie comunicazioni a Monte Titoli per iscritto trasmettendole a mezzo lettera raccomandata A/R, telegramma, telefax, corriere o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione. Le comunicazioni di carattere operativo possono essere inviate anche in via telematica.

### 3.3 MODALITÀ DI ACCESSO

I Partecipanti accedono al Servizio X-TRM tramite i seguenti canali:

FUNZIONI	MODALITÀ TECNICHE DI FRUIZIONE				
	RNI		SWIFT		MT-X/X-TRM ON-LINE/A2A
	M.S.	F.T.	FIN E/O INTERACT	FILEACT	
ACQUISIZIONE/VARIAZIONE OPERAZIONI	X G52 G53	X G50 G51	X MT540 MT541 MT542 MT543 MT548	X G50 G51	X
ESITO RITRASMISSIONE OPERAZIONI (ROM/ACB)		X G56		X G56	X
ALLINEAMENTO ON-LINE SISTEMA UTENTE	X G57 G58		X MT598 MT548		

### **3.4 FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO X-TRM PER LE OPERAZIONI DA REGOLARE NEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE (OPERATO TRAMITE LA PIATTAFORMA T2S)**

In relazione alle operazioni da regolare tra Partecipanti al Servizio di Liquidazione, il Servizio X-TRM offre le seguenti funzionalità:

- acquisizione delle operazioni:
  - validazione delle Istruzioni di regolamento;
  - valorizzazione delle Istruzioni di regolamento;
- gestione delle operazioni
  - modifica delle Istruzioni di regolamento
  - cancellazione delle Istruzioni di regolamento;
  - *hold/release*  
raddoppio
- inoltro ai Servizi di Liquidazione;
- informativa di *post trading*;

In aggiunta alle suddette funzionalità, il Servizio incorpora alcune funzionalità d'ausilio all'attività di controparte centrale quali:

- interposizione della controparte centrale nei contratti garantiti;
- creazione dei saldi netti bilaterali con la controparte centrale.

### 3.4.1 Acquisizione operazioni

Le tipologie di operazioni immesse nel Servizio X-TRM possono essere così riepilogate:

TAVOLA 1

OPERAZIONI	CLASSIFICAZIONE X-TRM	TRANSACTION TYPE	PROVENIENZA <sup>7</sup>
Compravendita titoli	CVT	DVP / RVP	Mercati garantiti e non garantiti da CCP, anche per conto dei Partecipanti X-TRM Partecipanti X-TRM
Pronti contro termine	PCT (Buy sell back) PCR (Classic repo)	DVP / RVP	Mercati garantiti e non garantiti, , anche per conto dei Partecipanti X-TRM Partecipanti al o X-TRM
Compenso titoli e/o contante	CTC	FOP, DVP, DWP, RVP, RWP, PFOD, FOP	Banca Centrale Partecipanti X-TRM Automatiche

All'atto dell'immissione delle operazioni nel Servizio X-TRM, indipendentemente dalla provenienza, si effettua un controllo che le controparti abbiano conferito mandato esclusivo per l'immissione al Partecipante X-TRM. Qualora non vi sia corrispondenza tra Partecipante X-TRM a cui è associata la controparte e il soggetto che immette l'operazione, la stessa è rigettata.

Le operazioni immesse nel Servizio X-TRM devono contenere tutte le informazioni riportate nelle seguenti tabelle e indicate come obbligatorie. Per completezza, si indicano anche i corrispondenti campi in T2S.

Si evidenzia che ai fini del riscontro la piattaforma T2S distingue tra (cfr Tavola 2):

- informazioni obbligatorie (se non specificate possono assumere valori di *default*);
- informazioni facoltative, suddivise in:
  - addizionali (se specificate da una controparte sono considerate campi di riscontro obbligatori e quindi devono essere specificate anche dall'altra controparte);

<sup>7</sup> Le provenienze elencate sono quelle valide alla data di pubblicazione del presente documento.

- o opzionali (considerate campi di riscontro obbligatori solo se specificate da entrambe sono le controparti).

TAVOLA 2

-CAMPI X-TRM	CAMPI T2S	TIPO DI INFORMAZIONE	VALORE DI DEFAULT
Emittente	Delivering / Receiving Party BIC (based on Securities Movement)	Obbligatorie	NO
Controparte			NO
Codice di Sistema di Custodia Emittente	CSD of Delivering / Receiving Party (based on Securities Movement Type)		NO
Codice di Sistema di Custodia Controparte			NO
Data di Regolamento	Intended Settlement Date		Operazioni da inoltrare nel servizio di liquidazione lorda T+0
Data Eseguito	Trade Date		Data immissione del contratto in X-TRM
Codice Oggetto Negoziato	ISIN		NO
Quantità	Settlement Quantity		NO
Controvalore	Settlement Amount		NO
Valuta di Regolamento	Currency		NO
Segno	Securities Movement Type		NO
Verso Controvalore	Credit / Debit Indicator		NO
<i>n.a.</i>	Payment Type (this fields will be fill automatically by the X-		NO



-CAMPI X-TRM	CAMPI T2S	TIPO DI INFORMAZIONE	VALORE DI DEFAULT
Settlement Transaction Condition <sup>(1)</sup>	Settlement Transaction Condition (Opt Out)	Addizionali	NO
Trade Transaction Condition <sup>(1)</sup>	Trade Transaction Condition (CUM / Ex Indicator)		NO
Codice BIC Beneficiario Emittente	Client of Delivering / Receiving Party (based on Securities Movement Type)	Opzionali	NO
Codice BIC Beneficiario Controparte			NO
Common Trade Reference <sup>(1)</sup>	Common Trade Reference		NO
Conto Regolamento Titoli della Controparte	Securities Account of Delivering / Receiving Party (based on Securities Movement Type)		NO

Oltre alle informazioni sopra riportate, nel Servizio X-TRM è possibile specificare le seguenti ulteriori informazioni:

- codice ISO dell'operazione
- indicatore di regolamento parziale
- indicatore di priorità di regolamento
- indicatore per il collegamento delle Istruzioni di regolamento
- indicatore di modificabilità delle Istruzioni di regolamento
- codice identificativo del "pool" di regolamento "Pool reference ID"
- codice identificativo delle Istruzioni di regolamento collegate "Reference ID for Settlement Instructions";
- codice identificativo delle restrizioni di regolamento "Reference ID for Settlement Restrictions"
- codice identificativo per la sospensione, cancellazione, modifica di una Istruzione di regolamento.

### 3.4.2 Validazione nel Servizio X-TRM

La validazione è il processo, specifico per tipo di operazione, che esegue i controlli formali, logici e di congruenza sui dati elementari di una singola Istruzione di regolamento.

Se l'operazione non è validata in X-TRM, il Servizio invia un messaggio di rifiuto al soggetto che l'ha inserita.

Se l'operazione supera correttamente il processo di validazione in X-TRM, il Servizio inoltra l'Istruzione di regolamento alle successive fasi del processo.

### 3.4.3 Valorizzazione (c.d. "Enrichment")

La valorizzazione è il processo di X-TRM che consente di aggiungere le informazioni necessarie a completare l'istruzione di regolamento.

Le informazioni aggiuntive consistono nei dati presenti nel database del Servizio X-TRM (e.g. rapporti tra le parti, conto titoli e altre informazioni predefinite) e da altri dati calcolati in base agli algoritmi definiti.

La funzionalità di valorizzazione consente, in base ad algoritmi predefiniti, di:

- calcolare l'importo in contanti di una operazione CVT, utilizzando i dettagli disponibili nei messaggi e altre informazioni memorizzate nel database del Servizio X-TRM;
- creare le istruzioni di regolamento ("a pronti" e "a termine") di un'operazione PCT/PCR valorizzate utilizzando i dati disponibili nell'operazione originaria inserita dal partecipante.

La valorizzazione viene eseguita solo se non sono stati riscontrati errori in fase di validazione.

La valorizzazione ha ad oggetto i seguenti campi:

CAMPO	VALORE DI DEFAULT	NOTE
IMPORTO SPESE	NO	Imnessa solo per operazioni OTC
CAMBIO	1	Rappresenta il rapporto di cambio tra la divisa di negoziazione e la divisa di regolamento
PREZZO	NO	
PROVVIGIONE TOTALE	NO	Può essere espressa come importo totale o come percentuale. E' immessa solo per operazioni OTC
RATEO UNITARIO	Interesse maturato dallo stacco dell'ultima cedola	
TIPO OPERAZIONE	NO	

Il calcolo dei valori contabili (controvalori, interessi, ecc.) è eseguito seguendo le regole codificate per tipologia di operazione.

Al capitolo 5, "MODALITA' DI CALCOLO" sono illustrate le formule relative ai dati calcolati dal Servizio.

#### **3.4.4 Raddoppio Operazioni**

Tutti i contratti inviati dai mercati, dalle Banca Centrale e dalle controparti centrali, per definizione già riscontrati, sono sottoposti al processo di raddoppio.

Il processo consiste nel duplicare la singola comunicazione pervenuta al Servizio X-TRM in due operazioni riscontrate, al fine di consentire a ciascuna controparte piena visibilità delle proprie operazioni.

Il Servizio X-TRM attribuisce alla singola operazione un codice di riferimento.

#### **3.4.5 Inoltro delle Istruzioni di regolamento al Servizio di Liquidazione**

Una volta completato il processo di valorizzazione il Servizio X-TRM inoltra le Istruzioni di regolamento al Servizio di Liquidazione.

L'inoltro delle operazioni al Servizio di Liquidazione avviene secondo due modalità differenti:

- modalità *batch*: prima dell'avvio della fase di regolamento notturno;
- modalità *real-time*: al momento stesso in cui vengono inserite, durante l'orario di apertura del Servizio X-TRM;

Le Istruzioni di regolamento relative ad operazioni acquisite dai Mercati e/o dalle CCP sono inoltrate al Servizio di Liquidazione secondo le tempistiche concordate rispettivamente con i Mercati e le CCP e indicate nelle Comunicazioni di Servizio.

Le Istruzioni di regolamento relative ad operazioni OTC sono inviate in tempo reale al Servizio di Liquidazione per essere sottoposte al riscontro.

La piattaforma T2S procede ad una propria validazione applicando regole specifiche per controllare i campi obbligatori e i campi facoltativi e/o supplementari eventualmente utilizzati.

Se l'istruzione di regolamento non è validata in T2S, il Servizio X-TRM invia un messaggio di rifiuto al soggetto che l'ha inserita.

Solo se l'Istruzione di regolamento supera anche il processo di validazione di

T2S il Servizio X-TRM le attribuisce un codice di riferimento (reference ID) univoco e invia un messaggio di accettazione al soggetto che l'ha inserita.

### 3.4.6 Informativa di riscontro

Successivamente il Servizio X-TRM fornisce l'informativa sullo stato di riscontro delle Istruzioni di regolamento (allegement) nella piattaforma T2S. In particolare i Partecipanti X-TRM ricevono i seguenti messaggi

- allegement notification: viene fornita alla controparte di una Istruzione di regolamento non riscontrata;
- allegement remove: se l'Istruzione di regolamento è stata riscontrata dalla controparte
- allegement cancellation: quando dell'Istruzione di regolamento non riscontrata è stata cancellata dalla controparte
- allegment reporting: informativa relativa a tutte le Istruzioni in attesa di riscontro

Le operazioni da regolare intra-CSD immesse dalle Banche Centrali, Mercati e CCP per conto dei propri partecipanti sono inoltrate alla piattaforma T2S in modalità "automaticamente riscontrate" ("*already matched*").

### 3.4.7 Gestione (maintenance) delle istruzioni di regolamento inoltrate al Servizio di Liquidazione

Il Servizio X-TRM consente ai partecipanti di utilizzare le seguenti funzionalità di gestione delle Istruzioni di regolamento inoltrate al Servizio di Liquidazione:

- modifica
- cancellazione
- hold/release

Per le operazioni OTC tali funzionalità sono a disposizione dei Partecipanti X-TRM.

Per le operazioni di mercato non garantito o garantite da Controparte Centrale, l'utilizzo di tali funzionalità è soggetto alle regole delle società di gestione dei mercati o le Controparti Centrali.

I mercati e le controparti centrali che consentono l'utilizzo delle funzionalità di gestione sono indicate nelle Comunicazioni di Servizio.

#### **A. MODIFICA ISTRUZIONI DI REGOLAMENTO**

Ai sensi del Regolamento dei Servizi, il Servizio X-TRM consente la modifica delle Istruzioni di regolamento inoltrate alla piattaforma T2S con le modalità e nei limiti specificati nel documento *T2S User Requirements*.

In particolare i Partecipanti al Servizio X-TRM potranno modificare unicamente i seguenti indicatori di processo:

- indicatore di parzializzazione;
- priorità di regolamento
- blocchi per collegamenti tra Istruzioni di regolamento (*linkages blocks*)

La modifica avviene mediante l'invio di un'istruzione di modifica. Per ogni modifica deve essere inviata una singola Istruzione di regolamento. Le Istruzioni di modifica vengono accettate e processate a meno che:

- l'Istruzione di regolamento che deve essere modificata non sia stata già regolata o cancellata;
- l'Istruzione di regolamento non sia identificata come "CoSD"

Le Istruzioni di regolamento regolate parzialmente possono essere modificate solo ed esclusivamente con riferimento all'indicatore "priorità di regolamento".

Al di fuori della casistica individuata dai *T2S User Requirements*, ogni altra modifica delle Istruzioni di regolamento dovrà essere eseguita mediante cancellazione e reinserimento da parte del Partecipante X-TRM.

I Partecipanti X-TRM possono modificare le operazioni inserite dai Mercati e dalle Controparti Centrali, a condizione che le società di gestione dei mercati e le controparti centrali comunichino a Monte Titoli di rendere disponibile tale funzionalità.

La modifica delle operazioni provenienti da Banca Centrale non è consentita ai Partecipanti X-TRM ed è permessa ai soli sistemi di provenienza.

Le istruzioni di modifica sono sottoposte ai processi di validazione e valorizzazione in X-TRM.

Il Servizio invia al partecipante un messaggio di accettazione per ogni richiesta di aggiornamento formalmente valida o di errore in caso contrario. L'operatore deve comunicare, oltre a tutti i dati propri dell'operazione, il codice di riferimento attribuito dal Servizio X-TRM in fase di immissione.

## **B. CANCELLAZIONE DELLE OPERAZIONI DAL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE**

Il Servizio X-TRM consente la cancellazione delle Istruzioni di regolamento inoltrate al Servizio di Liquidazione, con le modalità e nei limiti specificati nel documento *T2S User Requirements*.

La cancellazione dei contratti provenienti da Banca Centrale non è consentita ai partecipanti X-TRM ed è permessa ai soli sistemi di provenienza.

La cancellazione delle operazioni inserite dai Mercati e dalle Controparti Centrali, è possibile per i Partecipanti X-TRM solo se le società di gestione dei mercati e le controparti centrali hanno comunicato a Monte Titoli di rendere disponibile tale funzionalità.

### **C. FUNZIONALITÀ HOLD/RELEASE**

Il Servizio X-TRM consente la sospensione delle Istruzioni di regolamento inoltrate al Servizio di Liquidazione, con le modalità e nei limiti specificati nel documento *T2S User Requirements*.

Alle Istruzioni di regolamento è attribuito lo stato di “release” a meno che uno dei quattro indicatori “hold” previsti dalla piattaforma T2S (Party Hold, CSD Hold, CSD Validation Hold, CoSD Hold) non risulti attivato.

L’abilitazione all’utilizzo della funzionalità H&R può essere configurata in base al ruolo (Party) del Partecipante o a livello di conto titoli (configurazione di default).

La funzionalità di hold & release non è disponibile per le Istruzioni di regolamento immesse in modalità CoSD.

La modifica dell’indicatore può avvenire durante tutto l’orario di operatività del Servizio X-TRM.

Il Servizio X-TRM informa le controparti dei Partecipanti che hanno richiesto la sospensione “hold” di un’Istruzione di regolamento alla data di regolamento prevista e solo se la corrispondente Istruzione di regolamento è in stato “release”.

La valorizzazione dell’indicatore di *hold/release* per le operazioni di Pronti Contro Termine si applica sia all’operazione a pronti che a quella a termine ed è possibile modificarlo distintamente per ciascuna delle due operazioni, anche successivamente al regolamento dell’operazione a pronti.

La funzionalità di hold/release delle operazioni inserite dai Mercati e dalle Controparti Centrali, è possibile per i Partecipanti X-TRM solo se le società di gestione dei mercati e le controparti centrali hanno comunicato a Monte Titoli di rendere disponibile tale funzionalità.

### 3.4.8 Informativa di Post-Trading

Ai sensi del Regolamento dei Servizi, il Servizio X-TRM rende disponibile su richiesta dei Partecipanti, l'informativa riguardante le operazioni di pertinenza, immesse direttamente dagli stessi partecipanti o provenienti dai mercati/Banca Centrale/controparte centrale, con le seguenti modalità:

- *Informativa a richiesta*  
E' resa disponibile in qualsiasi momento della giornata, durante l'orario di apertura del Servizio X-TRM e consente al partecipante di verificare lo stato di tutte le operazioni immesse in giornata o in precedenza.  
Di seguito sono elencati i criteri più significativi utili a personalizzare la selezione delle operazioni interessate:
  - Codice controparte;
  - Codice oggetto negoziato;
  - Tipo operazione;
  - Data regolamento;
  - Data eseguito;
  - Data di immissione;
  - Stato dell'operazione (valida o cancellata);
  - Tipo riscontro (riscontrata, diretta, risposta);
  - Provenienza (sistema utente, mercato);
  - Sistema di liquidazione
  - Stato indicatori *hold/release*;
  - Stato indicatori cancellazione bilaterale.
  
- *Informativa on-line*  
Consente al partecipante al Servizio di ottenere l'informativa in tempo reale relativamente a tutte le operazioni presenti nel sistema.
  
- *Informativa Prima Nota a video*  
La funzione mette a disposizione la visualizzazione delle operazioni selezionate, comprensiva dello stato degli indicatori di *hold/release*. Oltre all'*inquiry*, l'utilizzo della funzione a video consente l'aggiornamento e/o la cancellazione delle operazioni visualizzate.

### **3.5 FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO X-TRM PER LE OPERAZIONI DA REGOLARE NEL SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO (EXTERNAL SETTLEMENT)**

#### **3.5.1 Operatività del servizio**

Il Servizio X-TRM offre le seguenti funzionalità ausiliarie all'inoltro delle operazioni da regolare nell'ambito del Servizio di Regolamento Estero:

- acquisizione delle operazioni;
  - validazione delle Istruzioni di regolamento;
  - valorizzazione delle Istruzioni di regolamento;
- inoltro ai sistemi di regolamento esteri che non sia avvalgono della piattaforma T2S;
- informativa di post trading;

Per la descrizione delle suddette funzionalità si rinvia ai paragrafi precedenti.



## **3.6 FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO X-TRM PER LE OPERAZIONI DA REGOLARE TRA PARTECIPANTI A SOGGETTI ESTERI IN T2S O FUORI T2S (CD. ROUTING)**

### **3.6.1 Operatività del Servizio X-TRM**

Il servizio X-TRM consente di inoltrare i contratti conclusi sui mercati e sui sistemi multilaterali di negoziazione nonché le operazioni OTC inserite dai Partecipanti al Servizio X-TRM e da regolare sui conti degli stessi presso Soggetti Esteri in T2S o fuori T2S (cd. *routing*).

L'acquisizione delle operazioni immesse dai Partecipanti X-TRM avviene utilizzando le modalità di accesso attualmente previste e indicate al capitolo 3.3.

Al momento dell'inserimento i Partecipanti X-TRM devono specificare il codice che contraddistingue il sistema di regolamento estero.

I Partecipanti X-TRM, che si avvalgono del servizio di *routing*, sono tenuti a inviare a detto sistema, fornendone copia a Monte Titoli, la '*Power of Attorney*' con cui si autorizza Monte Titoli a trasmettere le operazioni da regolare ai sistemi di liquidazione esteri.

Qualora il Partecipante X-TRM non partecipi direttamente al sistema di liquidazione estero, è tenuto a inviare alla Monte Titoli la copia della '*Power of Attorney*' già inviata dal liquidatore (*settlement agent*) al sistema di liquidazione estero presso il quale detto liquidatore regola le operazioni per suo conto.

### **3.6.2 Acquisizione operazioni**

Le operazioni immesse dovranno contenere tutte le informazioni necessarie per il riscontro e il regolamento delle stesse.

Di seguito sono elencate le informazioni che si differenziano rispetto a quelle indicate nel caso inoltrato al Servizio di Liquidazione.

- Tipo operazione: al momento sono previste le tipologie CVT e CTC.
- Oggetto dell'operazione (strumento finanziario): sono effettuati controlli di ammissibilità del titolo, oggetto del contratto, presso i sistemi di liquidazione esteri. Per quanto riguarda le operazioni OTC è consentita la negoziazione dei titoli quotati sul mercato di riferimento che effettua il regolamento delle proprie transazioni presso i sistemi di liquidazione esteri. Inoltre su richiesta del Partecipante X-TRM è possibile ammettere alla negoziazione titoli diversi da quelli quotati purché ammessi presso i sistemi di liquidazione esteri. Sono ammessi i titoli indicizzati all'inflazione; non è ammesso il titolo Euro.

- Divisa di regolamento: sono ammesse divise diverse dall'Euro. Se la divisa di regolamento non viene valorizzata è assunto come *default* 'EUR';
- Cambio: nel caso in cui la divisa di negoziazione del titolo (sconosciuta al servizio X-TRM) fosse diversa dalla divisa di regolamento, è necessario dichiarare il valore del cambio rapportato alle due valute in oggetto. Se il cambio non è dichiarato, il sistema assume la divisa di negoziazione identica alla divisa di regolamento e pertanto il valore del cambio è 1;
- Liquidatore del soggetto Emittente: il Servizio X-TRM assume un valore di *default* che, nel caso di adesione diretta al sistema di liquidazione estero, coincide con l'Emittente stesso mentre, nel caso di adesione indiretta, è il soggetto normalmente utilizzato dall'Emittente per la liquidazione dei contratti presso i sistemi di liquidazione esteri. Se non esiste un default per mercato, il liquidatore viene attribuito sulla base delle indicazioni fornite dal Partecipante X-TRM. L'Emittente può anche specificare, nei dati dell'operazione, un codice liquidatore diverso dal *default* purché sia compreso nell'ambito di un elenco di codici preventivamente comunicati al gestore del servizio X-TRM;
- Conto di regolamento dell'Emittente: il Servizio X-TRM prevede un valore di *default* che, nel caso di adesione diretta ai sistemi di liquidazione esteri, corrisponde al conto associato al liquidatore per tipo di negoziazione (proprio/terzi), specifico per sistema di regolamento estero di riferimento. Nel caso di adesione indiretta il conto di *default* viene attribuito sulla base delle indicazioni fornite dall'Emittente. L'Emittente può anche specificare, nei dati dell'operazione, un conto di regolamento diverso dal *default* purché il conto sia compreso nell'anagrafica dei conti associati al liquidatore dell'Emittente;
- Sistema di liquidazione: rappresenta il sistema nell'ambito del quale verrà regolata l'operazione. Attualmente è previsto il regolamento presso Euroclear Bank e Clearstream Luxembourg;
- Data di regolamento: è liberamente concordata tra i contraenti o comunicata dal mercato. Deve essere compatibile con il calendario dei sistemi di liquidazione esteri. Se non dichiarata viene impostata al secondo giorno lavorativo successivo alla data di eseguito;  
E' consentito l'inserimento di operazioni aventi data di regolamento coincidente con la data di eseguito (T+0);
- Data di fine validità: se non dichiarata si assume come *default* la data di regolamento; se dichiarata deve essere compatibile con il calendario dei sistemi di liquidazione esteri.

### 3.6.3 Riscontro

Le operazioni immesse dai Partecipanti X-TRM che hanno superato la fase di validazione, sono sottoposte alla funzione di riscontro, che ha lo scopo di verificare la corrispondenza delle informazioni relative allo stesso contratto.

Non è prevista l'aggregazione delle singole operazioni.

Le chiavi di riscontro, di seguito descritte, sono specifiche per tipo di operazione e definiscono i dati elementari necessari al confronto.

TAVOLA 3

CAMPI DELLA CHIAVE DI RISCONTRO	EMITTENTE	CONTROPARTE	CODICE OGGETTO NEGOZIATO	SEGNO	TIPO OPERAZIONE	CONTROPARTE CENTRALE	DATA ESEGUITO	DATA REGOLAMENTO	DATA FINE VALIDITA'	CONTROVALORE	VALUTA DI REGOLAMENTO	CAMBIO	QUANTITA'	PREZZO	PROVVIGIONE TOTALE	EMISSIONE FISSATO BOLLATO	CATEGORIA BOLLI	ADDEBITO BOLLI	IMPORTO SPESE	RATEO UNITARIO	CODICE SISTEMA LIQUIDAZIONE	CODICE BENEFICIARIO FINALE CLIENTE (*)	CODICE BENEFICIARIO FINALE CONTROPARTE (*)	
TIPO OPERAZIONE																								
COMPRAVENDITA	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPENSO	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X									X	X	X

(\*) Il codice beneficiario finale cliente e il codice beneficiario controparte sono chiave di riscontro solo qualora valorizzate da entrambi i Partecipanti X-TRM.

L'operazione elaborata può assumere lo stato di:

- riscontrata se esiste esatta corrispondenza tra la dichiarazione dell'Emittente e la corrispondente dichiarazione della controparte;
- non riscontrata se trattasi di un'operazione che assume uno dei seguenti stati:
  - diretta: la controparte non ha ancora comunicato l'operazione, oppure le informazioni differiscono per almeno uno dei dati di riscontro;
  - risposta: operazione uguale e contraria all'operazione diretta generata automaticamente, a scopo informativo per la controparte.

### 3.6.4 Netting Bilaterale senza interposizione delle CCP per contratti da mercati

Per i mercati che ne fanno richiesta, il Servizio X-TRM prevede una funzione di Netting Bilaterale senza interposizione delle CCP che effettua l'aggregazione automatica dei contratti inviati dal mercato entro la chiusura del servizio nel giorno di negoziazione, secondo criteri predefiniti. Le transazioni risultanti dall'aggregazione automatica dei contratti rientrano nella tipologia "compensi".

I compensi sono creati automaticamente con una provenienza "ad hoc" inoltrati ai sistemi di regolamento designati, secondo le tempistiche concordate coi mercati.

La creazione automatica dei compensi segue i seguenti criteri di aggregazione.

Per i contratti da liquidare presso servizi di liquidazione esteri:

- identificativo Emittente (negoziatore);
- ISIN;
- data regolamento;
- data di negoziazione;
- data fine validità;
- segno del contratto;
- tipo negoziazione Emittente (negoziatore);
- conto di regolamento dell'Emittente (negoziatore);
- identificativo controparte;
- tipo negoziazione controparte;
- conto di regolamento della controparte;
- provenienza;
- sistema di regolamento;

A) Per i contratti da liquidare presso il Servizio di Liquidazione operato da Monte Titoli:

- mercato o segmento di provenienza del contratto;
- sistema di regolamento;
- ISIN;
- data di regolamento;
- identificativo dell'Emittente (negoziatore);
- tipo di negoziazione dell'Emittente (negoziatore);
- identificativo della controparte;
- tipo di negoziazione della controparte.

Qualora Emittente e controparte coincidano l'aggregazione avverrà considerando quantitativi e controvalori in valore assoluto.

### **3.6.5 Cancellazioni da parte del mercato**

#### Cancellazioni al giorno "T"

La cancellazione ha efficacia sul contratto originario in quanto il Servizio X-TRM non ha ancora creato il saldo aggregato. Le operazioni presenti in X-TRM sono poste in stato di cancellate.

#### Cancellazione da T+1 a L

In questo caso la cancellazione non modificherà il saldo precedentemente creato, ma comporterà la creazione di una nuova istruzione di regolamento inviata al relativo sistema di regolamento con segno contrario.

### **3.6.6 Inoltro operazioni**

E' la funzione con la quale il Servizio X-TRM inoltra in tempo reale ai sistemi di liquidazione esteri, le istruzioni di regolamento di loro pertinenza relative ai contratti stipulati sui mercati ed alle singole operazioni OTC riscontrate.

L'inoltro ai sistemi di liquidazione avviene con tempistiche diverse a seconda della provenienza:

- (i) Per i contratti assoggettati alla funzione di netting, l'invio al sistema di regolamento competente avviene in modalità batch serale;
- (ii) Per i contratti quelli non assoggettati alla funzione di netting e relative a contratti stipulati sui mercati, l'inoltro avviene immediatamente dopo il loro inserimento nel Servizio X-TRM;
- (iii) Per i contratti OTC invece le istruzioni di regolamento sono inviate solo a seguito del riscontro, che potrebbe avvenire anche in giornate successive.

L'invio delle istruzioni di regolamento è effettuato secondo tracciati standard concordati con i sistemi di liquidazione, i quali prevedono la generazione di un messaggio SWIFT MT 541 per la controparte che acquista e un messaggio SWIFT MT 543 per la controparte che vende titoli.

Se il sistema di liquidazione estero ed il conto di regolamento delle due controparti sono i medesimi le istruzioni di regolamento non vengono inoltrati i rispettivi messaggi SWIFT MT 541 e MT 543 al sistema di liquidazione estero.

A fronte della rettifica da parte degli intermediari del tipo negoziazione e/o del conto di regolamento vengono inviati ai sistemi di liquidazione esteri di competenza i relativi messaggi di cancellazione dell'istruzione di regolamento (messaggio SWIFT MT 541 per la controparte che acquista titoli e MT 543 per la controparte che vende titoli) ed il relativo messaggio SWIFT MT 541 o MT 543 di inserimento.

All'atto della ricezione delle istruzioni, i sistemi di liquidazione esteri eseguono tutti i controlli formali e di merito, segnalando immediatamente al Servizio X-TRM, che ha inoltrato il contratto, l'eventuale presenza di errori che impediscono

l'accettazione dell'istruzione stessa con conseguente invio del messaggio SWIFT di rifiuto MT 548.

### **3.6.7 Cancellazione operazioni**

Per quanto riguarda la cancellazione di operazioni è possibile l'inoltro della richiesta di cancellazione, anche unilaterale, delle operazioni riscontrate, compatibilmente con le regole di funzionamento dei sistemi di liquidazione esteri.

### **3.6.8 Cut off per inserimento/variazione di operazioni OTC**

E' consentito l'inserimento/variazione di operazioni OTC sulla base di cut-off specifici previsti per l'inoltro delle stesse ai sistemi di liquidazione esteri e distinti in funzione della data di regolamento, ovvero T+0, T+1 e T+n.

I cut off sono impostati in linea con l'orario di operatività dei sistemi di liquidazione esteri.

Per quanto attiene più in dettaglio l'orario giornaliero di attività del Servizio si rimanda alle Comunicazioni di servizio.

### **3.6.9 Stralcio delle operazioni**

Il Servizio effettua lo stralcio automatico delle operazioni riscontrate e non riscontrate con le seguenti tempistiche:

- 3 giorni dopo la data di regolamento originaria per le operazioni inviate al regolamento in Euroclear (sistema di liquidazione '03');
- 3 giorni dopo la data di regolamento originaria per le operazioni inviate al regolamento in Clearstream (sistema di liquidazione '04') in assenza di operazioni non regolate;

### **3.6.10 Informativa di post-trading**

Si rimanda al capitolo 3.4.8

## 3.7 FUNZIONALITÀ AUSILIARE ALL'ATTIVITÀ DI CONTROPARTE CENTRALE

### 3.7.1 Interazione con la controparte centrale per i mercati cash

Per i contratti ricevuti dai mercati garantiti da CCP, il Servizio X-TRM effettua l'interposizione della CCP stessa fra le due controparti originarie, garantendo in tal modo l'"anonimato" del contratto.

In relazione al fatto che i contratti provenienti dal mercato cash possano essere garantiti da una o due CCP<sup>8</sup>, possono generarsi, in seguito all'interposizione ed al processo di raddoppio, le seguenti operazioni:

- nel caso di una sola CCP, quattro operazioni: due di competenza delle controparti originarie nei confronti della CCP e due della CCP nei confronti delle due controparti originarie. A ciascuna operazione viene attribuito un codice di riferimento;
- nel caso di due controparti centrali, sei operazioni: due di competenza della controparte originaria nei confronti prima controparte centrale, due della prima controparte centrale nei confronti dell'altra controparte centrale e due della seconda controparte centrale nei confronti della controparte originarie. A ciascuna operazione viene attribuito un codice di riferimento.

Si riporta a titolo esemplificativo il seguente schema:

#### CASO 1 (una CONTRAPARTE CENTRALE)

SOGGETTO A vende a SOGGETTO B ed entrambi si avvalgono della CCP1

in seguito all'interposizione si ottiene:

SOGGETTO A vende a CCP1  
CCP1 vende a SOGGETTO B

in seguito al raddoppio si ottiene:

SOGGETTO A vende a CCP1  
CCP1 compra da SOGGETTO A  
CCP1 vende a SOGGETTO B  
SOGGETTO B compra da CCP1

<sup>8</sup> I mercati MTS e BTM danno la facoltà ai propri negozianti, nel caso in cui intendano garantire il proprio contratto, di poter scegliere di aderire ad una controparte centrale tra quelle previste dal mercato (nel caso specifico Cassa Compensazione & Garanzia e LCH-Clearnet SA)

## CASO 2 (due CONTROPARTI CENTRALI)

SOGGETTO A vende a SOGGETTO B  
il SOGGETTO A si avvale della CCP1  
il SOGGETTO B si avvale della CCP2

in seguito all'interposizione si ottiene:

SOGGETTO A vende a CCP1  
CCP1 vende a CCP2  
CCP2 vende a SOGGETTO B

in seguito al raddoppio si ottiene:

SOGGETTO A vende a CCP1  
CCP1 compra da SOGGETTO A  
CCP1 vende a CCP2  
CCP2 compra da CCP1  
CCP2 vende a SOGGETTO B  
SOGGETTO B compra da CCP2

Le informazioni relative al contratto originario vengono inoltrate in modalità *on-line* alla controparte centrale stessa.

La variazione dell'informazione conto/proprio e conto/terzi a cura dell'intermediario stesso è possibile solo durante il giorno della conclusione del contratto e deve essere segnalata alla CCP come variazione di un'operazione inviata in precedenza.

Le cancellazioni dei contratti comportano la cancellazione di tutte e quattro (sei) le operazioni generate nel Servizio X-TRM e sono segnalate alla CCP per l'aggiornamento del proprio sistema. Nei giorni successivi e comunque entro la chiusura della fase di pre-settlement della giornata di liquidazione, il gestore della liquidazione dietro indicazione del mercato può provvedere alla cancellazione di uno o più contratti; queste cancellazioni comportano la cancellazione di tutte e quattro (sei) le operazioni generate nel Servizio X-TRM e sono segnalate alla CCP per l'aggiornamento del proprio sistema.

Tutte le operazioni garantite dalla CCP sono presenti nel Servizio X-TRM e compaiono nell'informativa messa a disposizione ai partecipanti.



### **3.7.2 Acquisizione contratti da Cassa di Compensazione e Garanzia (mercato IDEM)**

I contratti rivenienti dal mercato IDEM, relativi agli esercizi/assegnazioni delle *stock option* o alla consegna dell'attività sottostante i *futures (stock futures)*, vengono inviati dalla Cassa di Compensazione e Garanzia al Servizio X-TRM il mattino del giorno successivo all'esercizio/assegnazione dell'opzione e alla scadenza dei *futures*. Tali contratti vengono inviati in X-TRM come operazioni di compenso (titoli e *cash*) concluse direttamente nei confronti della Cassa (non è quindi effettuata l'interposizione, in quanto compare già la Cassa come controparte) con "provenienza" e "mercato di negoziazione" *ad hoc* e un conto di regolamento della Controparte Centrale segregato rispetto alle altre operazioni garantite al fine di creare un saldo netto bilaterale distinto. I contratti negoziati sul mercato IDEM da aderenti indiretti, possono riportare un aderente generale diverso da quello utilizzato nei mercati *cash*<sup>9</sup>.

### **3.7.3 Acquisizione contratti da Cassa di Compensazione e Garanzia (esecuzione *buy-in*)**

I contratti relativi all'esecuzione del *buy-in* che prevedono il regolamento presso il Servizio di Liquidazione vengono inviati dalla Cassa di Compensazione e Garanzia al Servizio X-TRM il mattino del giorno successivo all'esecuzione. Tali contratti vengono inviati ad X-TRM come operazioni di compenso (titoli e *cash*) concluse direttamente nei confronti della Cassa (non è quindi effettuata l'interposizione, in quanto compare già la Cassa come controparte), con "provenienza" e "mercato di negoziazione" *ad hoc* e un conto di regolamento della Controparte Centrale segregato rispetto alle altre operazioni al fine di creare un saldo netto bilaterale distinto da quello creato per le operazioni effettuate sui mercati.

### **3.7.4 Creazione dei saldi netti bilaterali (compensi) con controparte centrale**

Poiché i servizi di liquidazione accettano transazioni nella forma di singoli contratti o saldi bilaterali titoli/contante, è prevista una funzione che, su richiesta della controparte centrale stessa, effettua l'aggregazione automatica dei contratti per i quali è effettuata l'interposizione e aventi pari data di regolamento, con conseguente inserimento in X-TRM del saldo bilaterale nei confronti della CCP (il tipo operazione creato è "compenso").

Alla ricezione del primo contratto garantito da CCP, il Servizio imposta e inserisce, nello stesso X-TRM il compenso automatico derivante dalla compensazione bilaterale. Tale compenso è aggiornato on-line alla ricezione di ogni contratto successivo al primo. A seguito della compensazione, è possibile

---

<sup>9</sup> Nei compensi inviati dal mercato IDEM viene segnalato come controparte nei confronti di Cassa il relativo aderente generale.

che i segni relativi alla quantità/valore nominale ed al controvalore siano i medesimi. Se a seguito della compensazione il saldo risultante titoli e contanti è 0, X-TRM non invia alcuna istruzione di regolamento al Servizio di Liquidazione.

La creazione automatica dei compensi segue logiche operative diverse in funzione delle modalità di partecipazione dei negozianti alla liquidazione (adesione diretta o indiretta) ed alla controparte centrale (adesione diretta o indiretta).

Seguendo quanto indicato dalle stesse controparti centrali con riferimento alla modalità con cui effettuano la marginazione ai soggetti negozianti, il servizio imposta la creazione di tali saldi netti bilaterali seguendo un diverso modello operativo che può essere attuato su ciascun specifico mercato di riferimento (la stessa controparte centrale può infatti decidere di attuare un modello operativo su un mercato ed un altro modello operativo su un altro mercato).

### **MODELLO OPERATIVO A (MODELLO DI MARGINAZIONE "LORDO")**

1. Negoziatore partecipante sia alla liquidazione che alla controparte centrale.  
Il negoziatore, che assume anche il ruolo di liquidatore diretto, è il soggetto obbligato nei confronti della controparte centrale (aderente individuale) quindi il saldo netto bilaterale creato è relativo alle posizioni del soggetto negoziatore nei confronti della controparte centrale.  
Il conto di regolamento del negoziatore è il conto proprietà o terzi, valorizzato in base al tipo di negoziazione effettuata.
2. Negoziatore partecipante alla liquidazione e che si avvale di un aderente generale alla controparte centrale (a sua volta aderente diretto o indiretto al sistema di liquidazione).  
Il soggetto obbligato nei confronti della controparte centrale per conto del negoziatore è il suo aderente generale, per cui i saldi netti bilaterali creati sono relativi alle posizioni del negoziatore, partecipante diretto alla liquidazione, nei confronti del proprio aderente generale e dell'aderente generale nei confronti della controparte centrale.  
L'aderente generale, a sua volta può aderire direttamente o indirettamente alla liquidazione.  
Il conto di regolamento del negoziatore è il conto proprietà o terzi, valorizzato in base al tipo di negoziazione effettuata.  
Il conto di regolamento dell'aderente generale, nell'ipotesi di adesione diretta alla liquidazione, è un conto unico scelto dallo stesso aderente generale (conto terzi, conto proprio o conto liquidatore ad hoc) sul quale l'aderente generale intende regolare tutte le posizioni dei propri aderenti indiretti.  
Nel caso di adesione indiretta dell'aderente generale al servizio di liquidazione, il conto di regolamento è il conto attribuito dal liquidatore all'aderente generale.  
Nel caso di più negozianti che si avvalgono dello stesso aderente generale, viene impostato un unico saldo netto bilaterale dell'aderente generale nei confronti della controparte centrale, con l'attribuzione dei conti secondo i criteri sopra descritti.

3. Negoziatore che si avvale di un soggetto liquidatore e di un aderente generale tra loro coincidenti.  
Il soggetto obbligato nei confronti della controparte centrale per conto del negoziatore è il suo aderente generale che riveste anche il ruolo di liquidatore.  
L'aderente generale, nell'ambito del servizio di liquidazione, regola le posizioni per ciascun negoziatore indiretto; quindi i saldi netti bilaterali creati sono relativi alle posizioni del soggetto negoziatore nei confronti della controparte centrale con utilizzo del conto di regolamento dallo stesso assegnato  
Il soggetto liquidatore, coincidente con l'aderente generale, può utilizzare per il negoziatore come conto di regolamento il proprio conto terzi o un conto di liquidazione specifico.
4. Negoziatore partecipante alla controparte centrale ma che si avvale di un soggetto liquidatore.  
Il negoziatore è il soggetto obbligato nei confronti della controparte centrale (aderente individuale) e regola le proprie posizioni in liquidazione indirettamente tramite un soggetto liquidatore.  
I saldi netti bilaterali sono relativi alle posizioni del soggetto negoziatore nei confronti della controparte centrale, con utilizzo del conto di regolamento allo stesso attribuito dal soggetto liquidatore.
5. Negoziatore che si avvale di un soggetto liquidatore e di un aderente generale alla controparte centrale, con quest'ultimo che si avvale di un soggetto liquidatore.  
In questo caso, relativamente alle operazioni garantite, esiste un vincolo che obbliga il negoziatore ad avvalersi del soggetto liquidatore del suo aderente generale.  
Il soggetto obbligato nei confronti della controparte centrale per conto del negoziatore è il suo aderente generale che aderisce al servizio di liquidazione tramite lo stesso soggetto liquidatore del negoziatore.  
L'aderente generale, nell'ambito del servizio di liquidazione, regola le posizioni per ciascun negoziatore indiretto; quindi i saldi netti bilaterali creati sono relativi alle posizioni di ciascun soggetto negoziatore nei confronti della controparte centrale con utilizzo del conto di regolamento assegnato dal liquidatore al soggetto negoziatore.

Al Servizio di Liquidazione saranno inoltrati solo i compensi automatici impostati, sia quelli del negoziatore nei confronti della controparte centrale, sia quelli con l'interposizione di un conto di liquidazione rappresentativo delle posizioni dell'aderente generale, e non i singoli contratti.

I compensi automatici impostati applicano per ciascuna data di regolamento prevista, quale criterio di aggregazione, rispettivamente:

- il codice soggetto negoziatore;
- il tipo negoziazione (proprietà o terzi);
- il soggetto liquidatore;
- il conto di liquidazione utilizzato.

Quindi, nel caso in cui un intermediario - aderente indiretto alla controparte centrale, si avvalga di due diversi aderenti generali (uno per il *cash* e uno per i derivati), a parità di conto di liquidazione utilizzato, l'aggregazione sarà effettuata non considerando i diversi aderenti generali, ma bensì dando origine, per lo stesso titolo, ad un unico saldo bilaterale.

I compensi automatici impostati, per effetto dell'acquisizione di nuovi contratti garantiti, potrebbero essere aggiornati anche durante il giorno precedente alla data di regolamento, seguendo i criteri sopra esposti.

Di seguito viene fornito uno schema riassuntivo del modello operativo A

TAVOLA 5

	ADESIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL NEGOZIATORE	ADESIONE ALLA CONTROPARTE CENTRALE DEL NEGOZIATORE	ADESIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'ADERENTE GENERALE
CASO 1	DIRETTA	DIRETTA	
IL COMPENSO CREATO E' TRA NEGOZIATORE E CONTROPARTE CENTRALE			
Conto del negoziatore: conto proprietà o terzi in base al tipo negoziazione effettuato			
CASO 2	DIRETTA	INDIRETTA	DIRETTA/INDIRETTA
IL COMPENSO CREATO E':			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- TRA NEGOZIATORE ED ADERENTE GENERALE</li> <li>- TRA ADERENTE GENERALE E CONTROPARTE CENTRALE</li> </ul>			
Conto del negoziatore: conto proprietà o terzi in base al tipo negoziazione effettuato			
Conto dell'aderente generale:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- un unico conto (proprietà, terzi) → SE DIRETTO</li> <li>- conto attribuito dal liquidatore all'aderente generale → SE INDIRETTO</li> </ul>			
CASO 3	INDIRETTA	INDIRETTA (con aderente generale = liquidatore)	DIRETTA
IL COMPENSO CREATO E' TRA NEGOZIATORE E CONTROPARTE CENTRALE			
Conto del negoziatore: conto attribuito dal liquidatore al negoziatore (conto terzi)			
CASO 4	INDIRETTA	DIRETTA	
IL COMPENSO CREATO E' TRA NEGOZIATORE E CONTROPARTE CENTRALE			
Conto del negoziatore : conto attribuito dal liquidatore al negoziatore (conto terzi)			
CASO 5	INDIRETTA	INDIRETTA	INDIRETTA (con liquidatore dell'aderente generale = liquidatore del negoziatore)
IL COMPENSO CREATO E' TRA NEGOZIATORE E CONTROPARTE CENTRALE			
Conto del negoziatore : conto attribuito dal liquidatore al negoziatore (conto terzi)			

## **MODELLO OPERATIVO B (MODELLO DI MARGINAZIONE “NETTO”)**

1. Negoziatore partecipante sia alla liquidazione che alla controparte centrale.  
Il negoziatore, che assume anche il ruolo di liquidatore diretto, è il soggetto obbligato nei confronti della controparte centrale (aderente individuale) quindi il saldo netto bilaterale creato è relativo alle posizioni del soggetto negoziatore nei confronti della controparte centrale.  
Il conto di regolamento del negoziatore è il conto proprietà o terzi valorizzato in base al tipo di negoziazione effettuata.
  
2. Negoziatore partecipante alla liquidazione e che si avvale di un aderente generale alla controparte centrale (a sua volta aderente diretto o indiretto al sistema di liquidazione).  
Il soggetto obbligato nei confronti della controparte centrale per conto del negoziatore è il suo aderente generale, per cui i saldi netti bilaterali creati sono relativi alle posizioni del negoziatore, partecipante diretto alla liquidazione, nei confronti del proprio aderente generale e dell'aderente generale nei confronti della controparte centrale.  
L'aderente generale, a sua volta, può aderire direttamente o indirettamente alla liquidazione  
Il conto di regolamento del negoziatore è il conto proprietà o terzi valorizzato in base al tipo di negoziazione effettuata  
Il conto di regolamento dell'aderente generale, nell'ipotesi di adesione diretta alla liquidazione, è un conto unico scelto dallo stesso aderente generale (conto terzi, conto proprio o conto liquidatore ad hoc) sul quale l'aderente generale intende regolare tutte le posizioni dei propri aderenti indiretti  
Nel caso di adesione indiretta dell'aderente generale al servizio di liquidazione, il conto di regolamento è il conto attribuito dal liquidatore all'aderente generale.  
Nel caso di più negoziatori che si avvalgono dello stesso aderente generale, viene impostato un unico compenso dell'aderente generale nei confronti della controparte centrale, con l'attribuzione dei conti secondo i criteri sopra descritti.
  
3. Negoziatore che si avvale di un soggetto liquidatore e di un aderente generale tra loro coincidenti.  
Il soggetto obbligato nei confronti della controparte centrale per conto del negoziatore è il suo aderente generale che riveste anche il ruolo di liquidatore.  
L'aderente generale, nell'ambito del servizio di liquidazione, regola le proprie posizioni; quindi i saldi netti bilaterali creati sono relativi alle posizioni del soggetto aderente generale nei confronti della controparte centrale con utilizzo del conto di regolamento dallo stesso utilizzato  
Il soggetto liquidatore, coincidente con l'aderente generale, può utilizzare come conto di regolamento il proprio conto terzi o un conto di liquidazione specifico.  
Nella seconda ipotesi, nella creazione dei saldi netti bilaterali, viene creata anche la posizione del soggetto negoziatore indiretto nei confronti dell'aderente generale; in tal caso il conto di regolamento utilizzato dal

negoziatore è il conto di liquidazione specifico attribuito dal soggetto liquidatore,

Nel caso di più negozianti che si avvalgono dello stesso aderente generale, viene creato un unico compenso dell'aderente generale nei confronti della controparte centrale, con l'attribuzione dei conti secondo i criteri sopra descritti.

4. Negoziatore partecipante alla controparte centrale che si avvale di un soggetto liquidatore.

Il negoziatore è il soggetto obbligato nei confronti della controparte centrale (aderente individuale) e regola le proprie posizioni in liquidazione indirettamente tramite un soggetto liquidatore.

I saldi netti bilaterali sono relativi alle posizioni del soggetto negoziatore nei confronti della controparte centrale, con utilizzo del conto di regolamento a lui attribuito dal soggetto liquidatore.

5. Negoziatore che si avvale di un soggetto liquidatore e di un aderente generale alla controparte centrale, con quest'ultimo che si avvale di un soggetto liquidatore.

In questo caso esiste il vincolo per il negoziatore, relativamente alle operazioni garantite, di avvalersi del soggetto liquidatore del suo aderente generale.

Il soggetto obbligato nei confronti della controparte centrale per conto del negoziatore è il suo aderente generale che aderisce al servizio di liquidazione tramite lo stesso soggetto liquidatore del negoziatore.

L'aderente generale, nell'ambito del servizio di liquidazione, regola le proprie posizioni; quindi i saldi netti bilaterali creati sono relativi alle posizioni del soggetto aderente generale nei confronti della controparte centrale con utilizzo del conto di regolamento attribuito dal proprio liquidatore.

Il soggetto liquidatore può utilizzare come conto di regolamento un conto liquidatore ad hoc diverso dal conto di regolamento che utilizza per il soggetto negoziatore.

In tale ipotesi, nella creazione dei saldi netti bilaterali, viene creata anche la posizione del soggetto negoziatore indiretto nei confronti dell'aderente generale; in tal caso il conto di regolamento utilizzato dal negoziatore è il conto di liquidazione specifico attribuito dal soggetto liquidatore.

Anche in tal caso, in presenza di più negozianti che si avvalgono dello stesso aderente generale, viene creato un unico compenso dell'aderente generale nei confronti della controparte centrale, con l'attribuzione dei conti secondo i criteri sopra descritti.

Al Servizio di Liquidazione saranno inoltrati solo i compensi automatici impostati, sia quelli del negoziatore nei confronti della controparte centrale sia quelli con l'interposizione di un conto di liquidazione rappresentativo delle posizioni dell'aderente generale (e non i singoli contratti).

I compensi automatici impostati, per effetto dell'acquisizione di nuovi contratti garantiti, potrebbero essere aggiornati anche durante il giorno precedente alla data di regolamento, seguendo i criteri sopra esposti.

Di seguito viene fornito uno schema riassuntivo del modello operativo B

TAVOLA 6

	ADESIONE LIQUIDAZIONE DEL NEGOZIATORE	ADESIONE ALLA CONTROPARTE CENTRALE DEL NEGOZIATORE	ADESIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'ADERENTE GENERALE
CASO 1	DIRETTA	DIRETTA	
<p>IL COMPENSO CREATO E' TRA NEGOZIATORE E CONTROPARTE CENTRALE</p> <p>Conto del negoziatore : conto proprietà o terzi in base al tipo negoziazione effettuato</p>			
CASO 2	DIRETTA	INDIRETTA	DIRETTA/INDIRETTA
<p>IL COMPENSO CREATO E':</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TRA NEGOZIATORE ED ADERENTE GENERALE</li> <li>- TRA ADERENTE GENERALE E CONTROPARTE CENTRALE</li> </ul> <p>Conto del negoziatore: conto proprietà o terzi in base al tipo negoziazione effettuato</p> <p>Conto dell'aderente generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un unico conto (proprietà, terzi) → SE DIRETTO</li> <li>- conto attribuito dal liquidatore all'aderente generale → SE INDIRETTO</li> </ul>			
CASO 3	INDIRETTA	INDIRETTA (con aderente generale=liquidatore)	DIRETTA
<p>IL COMPENSO CREATO E' TRA ADERENTE GENERALE E CONTROPARTE CENTRALE (con utilizzo conto terzi)</p> <p>Conto dell'aderente generale: conto terzi</p> <p>OPPURE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TRA NEGOZIATORE ED ADERENTE GENERALE</li> <li>- TRA ADERENTE GENERALE E CONTROPARTE CENTRALE</li> </ul> <p>Conto del negoziatore : conto attribuito dal liquidatore al negoziatore (conto terzi di liquidazione ad hoc)</p> <p>Conto dell'aderente generale: un unico conto (proprietà, terzi)</p>			
CASO 4	INDIRETTA	DIRETTA	
<p>IL COMPENSO CREATO E' TRA NEGOZIATORE E CONTROPARTE CENTRALE</p> <p>Conto del negoziatore : conto attribuito dal liquidatore al negoziatore (conto terzi o liquidatore ad hoc)</p>			
CASO 5	INDIRETTA	INDIRETTA	INDIRETTA (con liquidatore dell'aderente generale=liquidatore del negoziatore)

IL COMPENSO CREATO E' TRA ADERENTE GENERALE E CONTROPARTE CENTRALE

Conto dell'aderente generale: conto attribuito dal liquidatore all'aderente generale (conto terzi)

OPPURE

- TRA NEGOZIATORE ED ADERENTE GENERALE
- TRA ADERENTE GENERALE E CONTROPARTE CENTRALE

Conto del negoziatore: conto attribuito dal liquidatore al negoziatore (conto terzi di liquidazione ad hoc)

Conto dell'aderente generale: conto attribuito dal liquidatore all'aderente generale (conto terzi di liquidazione ad hoc)

### 3.7.5 Aggiornamento saldi netti bilaterali (compensi) il giorno precedente la data di regolamento

L'acquisizione dei contratti garantiti da controparte centrale inoltrati dai mercati al Servizio X-TRM durante il giorno precedente la data di regolamento ed aventi data di regolamento il giorno successivo (T+1) è gestita esattamente come nel caso di acquisizione alla *trade date*.

Il Servizio X-TRM provvede all'aggiornamento on-line (se presenti in X-TRM) o all'inserimento (se non presenti in X-TRM) dei compensi come descritto nel precedente paragrafo e al conseguente invio al Servizio di Liquidazione delle relative istruzioni di regolamento con modalità batch.

La cancellazione dei contratti, effettuabile in funzione delle specifiche regole di funzionamento ed inoltrata durante la giornata precedente a quella di regolamento, comporta, nel Servizio X-TRM:

- la cancellazione delle quattro/sei operazioni originarie, l'aggiornamento in tempo reale del compenso e dell'istruzione di regolamento precedentemente creata;
- la segnalazione in tempo reale alle controparti centrali, con le modalità tecniche concordate in caso d'immissione, di un'operazione uguale e contraria alla transazione originale.

### 3.7.6 Informativa all'aderente generale

E' prevista una funzione che permette all'aderente generale di richiedere, in qualsiasi momento della giornata, un flusso contenente il dettaglio delle sole operazioni garantite dalla controparte centrale effettuate dai propri clienti - aderenti indiretti alla CCP - per le quali è tenuto a versare i margini. Può, inoltre, ricevere le segnalazioni relative alle posizioni nette di tutti i propri indiretti, determinate a fine giornata, come descritto nel successivo paragrafo.

Nell'ipotesi in cui l'aderente generale fosse anche il soggetto liquidatore del proprio indiretto, lo stesso riceverà tutta l'informativa prevista e destinata ai soggetti liquidatori.



## **3.8 GESTIONE DI PARTICOLARI OPERAZIONI/CONTRATTI**

### **3.8.1 Contratti di Pronti Contro Termine**

Questo tipo di contratto è caratterizzato da un'operazione a pronti contrapposta ad un'operazione a termine, effettuate nella stessa data, con la medesima controparte e aventi ad oggetto stessi titoli e pari valore nominale.

Gli interessi sono corrisposti alla scadenza del contratto da colui che consegna i titoli a pronti contro l'incasso di contante. Le date di regolamento dell'operazione a pronti e dell'operazione a termine, se comunicate dagli intermediari, sono liberamente concordate tra le parti; nel caso il contratto venga comunicato dal mercato, le date di regolamento sono valorizzate dal mercato stesso.

Il prezzo del contratto a termine, espresso a corso secco e maggiorato – se del caso - dell'importo degli interessi, deve essere dichiarato dai contraenti; per i contratti pervenuti dal mercato, il prezzo a termine viene calcolato automaticamente secondo l'algoritmo definito nelle 'MODALITA' DI CALCOLO' riportate al capitolo 5.

### **3.8.2 Gestione contratti di pronti contro termine 'overnight'**

Per quanto riguarda le modalità di liquidazione dei contratti Pronti Contro Termine *Overnight* è previsto che:

- la gamba a pronti venga liquidata, con data di regolamento uguale alla *trade-date*, nel Servizio di Liquidazione (RTS) non oltre le ore 16:00;
- la gamba a termine venga liquidata, con data di regolamento successiva rispetto alla *trade-date*, nel Servizio di Liquidazione (NTS).

#### *Inserimento operazione*

Al fine della liquidazione dei contratti in oggetto vengono effettuati i seguenti passi procedurali:

1. Il mercato provvede ad inviare al Servizio X-TRM i contratti Pronti Contro Termine *Overnight* da inoltrare al Servizio di Liquidazione.
2. Il contratto inviato è sottoposto da parte del Servizio X-TRM ai consueti processi di validazione, valorizzazione e raddoppio.  
In seguito al processo di raddoppio sono create: due operazioni riscontrate per permettere a ciascuna controparte di avere informazioni delle proprie operazioni nel caso di contratto non garantito; quattro (sei in caso di doppia CCP) operazioni riscontrate nel caso di contratto garantito.  
Inoltre, in corrispondenza di ciascuna controparte, viene attribuito un 'identificativo operazione' per la gamba a pronti e un diverso 'identificativo

operazione' per la gamba a termine, secondo le modalità operative previste dal Servizio X-TRM.

3. Il Servizio X-TRM, verificato che trattasi di operazioni di Pronti Contro Termine *Overnight*:

3.1 Nel caso di contratto non garantito:

- Invia l'operazione a pronti al Servizio di Liquidazione;
- Qualora la data regolamento a termine sia *trade date+1*, invia l'operazione a termine al Servizio di Liquidazione con modalità batch (i.e. appena prima dell'avvio del NTS);
- Negli altri casi, mantiene nel Servizio X-TRM l'operazione a termine ai fini del successivo inoltro al Servizio di Liquidazione.

3.2 Nel caso di contratto garantito da CCP

- Crea due (tre in caso di doppia CCP) istruzioni di "compenso automatico" derivate secondo i modelli di marginazione previsti;
- Invia l'operazione a pronti al Servizio di Liquidazione;
- Mantiene nel Servizio X-TRM l'operazione a termine e la gestisce nel saldo netto bilaterale del giorno di regolamento previsto.

4. L'operazione a pronti è tempestivamente inoltrata dal Servizio X-TRM al Servizio di Liquidazione con le seguenti modalità:

- è attribuita all'operazione la provenienza 'PCT' qualora il contratto non è garantito da CCP; è attribuita la provenienza 'RRG' e il mercato di negoziazione 'FME' nel caso di contratto garantito da CCP;
- è visualizzato l'identificativo dell'operazione a pronti originale.

Nel caso di contratti garantiti da CCP l'operazione a pronti inoltrata al Servizio di Liquidazione è riconducibile all'operazione a pronti originale grazie alla provenienza "RRG" nonché dall'identificativo operazione della stessa.

### *Cancellazione operazione*

Per quanto riguarda i contratti Pronti Contro Termine *Overnight*, la cancellazione può essere inviata dal mercato nella stessa giornata in cui il contratto è stato eseguito e viene gestita con le seguenti modalità:

1. il mercato provvede ad inviare al Servizio X-TRM la cancellazione del contratto;
2. il Servizio X-TRM, verificato che trattasi di operazioni Pronti Contro Termine *Overnight*, provvede a:

- cancellare nel Servizio X-TRM sia l'operazione a pronti sia l'operazione a termine; le operazioni cancellate vengono ricomprese nell'informativa.
- gestire l'operazione inviata al Servizio di Liquidazione a seconda dello stato di regolamento della stessa. In particolare:
  - o in caso di operazione regolata il Servizio X-TRM genera una operazione *reverse* e la inoltra la Servizio di Liquidazione;
  - o in caso di operazione parzialmente regolata il Servizio X-TRM invia la cancellazione della operazione originaria e per la parte regolata genera una operazione *reverse* e la inoltra la Servizio di Liquidazione;
  - o in caso di operazione non regolata il Servizio X-TRM invia la cancellazione della operazione originaria.

Nel Servizio X-TRM, all'operazione a pronti "di rettifica", viene associato lo stesso identificativo operazione dell'operazione a pronti originaria; in tale modo è assicurato il collegamento tra le due operazioni a pronti (compensi) in termini di riferimento all'operazione originaria.

Nel Servizio di Liquidazione il compenso relativo all'operazione a pronti originaria e il compenso di storno relativo all'istruzione di cancellazione sono trattati in modo indipendente.

## 4 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE INSOLVENZE

La procedura interessa tutte le Istruzioni di regolamento (relative a compravendite, pronti contro termine e compensi titoli e/o contante e derivanti da operazioni di mercato garantito, di mercato non garantito e OTC) da regolare presso il Sistema di Liquidazione di Monte Titoli e riconducibili ai Partecipanti e/o ai partecipanti indiretti, individuati con le modalità di cui all'articolo 59, comma 5, del Regolamento dei Servizi.

In caso di insolvenza di un Partecipante o un Partecipante Indiretto la procedura posta in essere da Monte Titoli si articola nelle seguenti fasi:

1. ricezione della dichiarazione di insolvenza;
2. interventi sul sistema di liquidazione al fine di gestire le Istruzioni di regolamento del soggetto insolvente.

Ai fini della procedura di gestione dell'insolvenza si applicano le seguenti definizioni:

- "time of insolvency" o "TOI", il momento di apertura di una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 210/2001;
- "time of awareness" o "TOA", il momento in cui Monte Titoli viene a conoscenza dello stato di insolvenza di un proprio Partecipante o Partecipante Indiretto.

### 4.1 RICEZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA

La presente procedura si applica in caso di notifica a Monte Titoli di una insolvenza, dichiarata in Italia oppure in altro Stato EU o extra EU, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, 7 e 8, del D. Lgs. N. 210/2001.

La procedura è attivata da Monte Titoli:

- alla ricezione della notifica da parte di Banca d'Italia; ovvero
- nel momento in cui Monte Titoli viene comunque a conoscenza dell'insolvenza con le modalità previste dalle procedure operative per la gestione delle crisi, definite di concerto con il T2S System Operator; oppure mediante comunicazione scritta da parte di un proprio Partecipante oppure di una controparte centrale a condizione che la comunicazione specifichi che il mittente *"sotto la propria responsabilità informa dell'apertura della procedura di insolvenza ai sensi del D.Lgs. 210/2001 a carico di [denominazione, codice LEI/il codice CED/codice ABI del partecipante insolvente]"*. Tale comunicazione deve essere resa dal rappresentante legale e/o contrattuale del partecipante o della controparte centrale.

Monte Titoli ha in essere una procedura con Banca d'Italia che prevede la ricezione e l'invio delle comunicazioni ex art. 3 comma 6 e 9 del D. Lgs. N. 210/2001 all'indirizzo dedicato:

[insolvencynotification@montetitoli.it](mailto:insolvencynotification@montetitoli.it) – [BINnotifyMT@lseg.com](mailto:BINnotifyMT@lseg.com)

ciò in modo da assicurare la tempestiva ricezione e l'appropriata trattazione delle notifiche e la tempestiva comunicazione del momento e delle modalità con cui Monte Titoli è stata comunque informata dell'apertura della procedura d'insolvenza nonché degli interventi che ne conseguono.

Ricevuta la comunicazione, Monte Titoli tempestivamente:

- a) in caso di insolvenza di un Partecipante, attiva le procedure tecniche del Sistema di Liquidazione per bloccare: i) l'acquisizione nel Sistema di Liquidazione di nuove Istruzioni di regolamento riconducibili al Partecipante insolvente; e ii) la modifica delle Istruzioni di regolamento già acquisite nel Sistema, riconducibili al medesimo soggetto.

A tal fine, Monte Titoli: (i) blocca l'acquisizione nel Sistema di Liquidazione delle Istruzioni di regolamento riconducibili al Partecipante insolvente per il tramite nel Servizio X-TRM; (ii) in caso di modalità di connessione diretta, inibisce la possibilità per il Partecipante insolvente di inviare nuove Istruzioni di regolamento al Sistema di Liquidazione o di modificare Istruzioni già presenti nel Sistema;

- b) in caso di insolvenza di un Partecipante Indiretto, blocca l'acquisizione nel Sistema di Liquidazione delle Istruzioni di regolamento riconducibili al Partecipante Indiretto insolvente già presenti nel Servizio X-TRM; consente entro 2 giorni lavorativi (non inclusivi del giorno di notifica della segnalazione) al Partecipante che regola le operazioni per conto del Partecipante Indiretto insolvente di immettere, sotto la propria responsabilità, nuove Istruzioni di regolamento a valere sui conti di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del Regolamento dei Servizi, finalizzate esclusivamente all'esercizio dei diritti di ritenzione e di garanzia, nei limiti consentiti dalla legge;
- c) cancella le Istruzioni di regolamento intra-CSD riconducibili al Partecipante o al Partecipante Indiretto insolvente già acquisite nel Sistema di Liquidazione, secondo le modalità e le tempistiche previste nel capitolo 4.2;
- d) sospende dalla liquidazione ("hold") le Istruzioni di regolamento cross-CSD riconducibili al Partecipante o Partecipante Indiretto insolvente già acquisite nel Sistema di Liquidazione, secondo le modalità e le tempistiche previste nel capitolo 4.3;
- e) cancella dal Servizio X-TRM le Istruzioni di regolamento riconducibili al Partecipante o al Partecipante Indiretto insolvente non ancora immesse nel Sistema di Liquidazione;

- f) comunica ai Partecipanti al Servizio di Liquidazione l'attivazione della procedura di gestione dell'insolvenza, specificando il TOI e il TOA.

Con riguardo alla comunicazione dell'insolvenza ai partecipanti, al fine di identificare con certezza il soggetto nei confronti del quale è dichiarata l'insolvenza, Monte Titoli comunicherà il/i codice/i LEI, il codice CED e/o il codice ABI del Partecipante o del Partecipante Indiretto insolvente e i relativi conti di liquidazione.

Sempre al fine di assicurare un'appropriata diffusione dell'informazione, Monte Titoli richiede ai partecipanti di mantenere aggiornati i dati dei soggetti che Monte Titoli dovrà/potrà contattare al fine della gestione della procedura di insolvenza dei Partecipanti stessi o dei propri clienti Partecipanti Indiretti (nome, mailing list, numeri di telefono, ecc.).

## 4.2 INTERVENTI SULLE ISTRUZIONI DI REGOLAMENTO INTRA-CSD

Monte Titoli procede alla cancellazione delle Istruzioni di regolamento intra-CSD, presenti nel Sistema di Liquidazione, e riconducibili al Partecipante o al Partecipante Indiretto insolvente, secondo le modalità e le tempistiche indicate nella seguente tabella.

Istruzioni di regolamento	Interventi di Monte Titoli
Immesse prima di TOI e con ISD successiva al giorno dell'insolvenza	Sono cancellate al termine di ISD, se non regolate
Immesse prima di TOI e con ISD pari o precedente al giorno dell'insolvenza	Sono cancellate al termine del giorno dell'insolvenza, se non regolate
Immesse dopo TOI, riscontrate prima di TOA e con ISD successiva al giorno dell'insolvenza	Sono cancellate appena possibile
Immesse dopo TOI, riscontrate prima di TOA e con ISD pari o precedente al giorno dell'insolvenza	Sono cancellate se non regolate al termine del giorno dell'insolvenza
Immesse dopo TOI e riscontrate dopo TOA	Sono cancellate appena possibile

In deroga alle modalità e alle tempistiche suindicate, per le Istruzioni di regolamento riconducibili ad operazioni garantite da una controparte centrale che

utilizza il Servizio X-TRM per il calcolo dei saldi (“CCP”) si applicano i seguenti interventi:

- a) in caso di insolvenza di un Partecipante Indiretto che sia un “cliente negoziatore” (“NCM”) riconducibile ad un soggetto aderente alla CCP (“GCM”), Monte Titoli cancella esclusivamente le eventuali Istruzioni di regolamento create tra NCM e GCM presenti nel Sistema di Liquidazione, mentre le istruzioni tra GCM-CCP continuano il regolamento. Qualora le istruzioni di regolamento fossero state create direttamente tra NCM – CCP, tali istruzioni di regolamento sono cancellate e di concerto con la CCP re-istruite su un conto titoli comunicato dal GCM alla CCP;
- b) in caso di insolvenza di un Partecipante o di un Partecipante Indiretto che sia un aderente individuale o generale alla CCP, Monte Titoli cancella appena possibile tutte le Istruzioni di regolamento tra il Partecipante o il Partecipante Indiretto e la CCP presenti nel Sistema di Liquidazione.

### **4.3 INTERVENTI SULLE ISTRUZIONI DI REGOLAMENTO CROSS-CSD**

In caso d’insolvenza di un Partecipante o Partecipante Indiretto al Servizio di Liquidazione, Monte Titoli applica alle Istruzioni di regolamento cross-CSD gli interventi previsti al paragrafo 4.2 sostituendo la cancellazione con la sospensione dalla liquidazione (hold).

Le Istruzioni di regolamento cross-CSD in hold sono successivamente predisposte da Monte Titoli in stato di cancellazione unilaterale, per consentire che sia processata dal Sistema di Liquidazione la eventuale richiesta di cancellazione inserita dalla controparte (cancellazione bilaterale).

In caso di insolvenza di un partecipante ad altro CSD in T2S, si applicano le regole stabilite dal CSD del soggetto insolvente, fatta salva la possibilità per i Partecipanti di Monte Titoli di sospendere la liquidazione delle Istruzioni di regolamento in contropartita al soggetto insolvente.

### **4.4 INTERVENTI SULLE ISTRUZIONI DI REGOLAMENTO DA LIQUIDARE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO**

In caso d’insolvenza di un partecipante al Servizio di Regolamento Estero, ricevuta la comunicazione di cui al Capitolo 4.1, Monte Titoli:

- cancella dal Servizio X-TRM le Istruzioni di regolamento riconducibili al partecipante, non ancora inoltrate al Soggetto Estero.

In caso di insolvenza di un soggetto che un Partecipante abbia qualificato come Partecipante Indiretto ai sensi dell'articolo 57, comma 5, del Regolamento dei Servizi, ricevuta la comunicazione di cui al Capitolo 4.1, Monte Titoli:

- cancella dal Servizio X-TRM le Istruzioni di regolamento riconducibili al Partecipante Indiretto insolvente, non ancora inoltrate al Soggetto Estero.



## 5 “MODALITA’ DI CALCOLO”

### 5.1 CONTROVALORE

#### Compravendita e Pronti Contro Termine

Per tutti i contratti in oggetto il controvalore è dato dal prodotto della quantità per il prezzo; se il titolo è a reddito fisso tale prodotto viene diviso per 100.

Per ottenere l'importo del controvalore nella divisa di regolamento richiesta dai due intermediari, per le operazioni OTC o dal mercato di provenienza, l'algoritmo prevede di dividere sempre l'importo ottenuto per il tasso di cambio.

Pertanto, se la divisa di negoziazione del titolo, relativa al prezzo per i titoli azionari e al valore nominale per i titoli a reddito fisso, fosse diversa dalla divisa di regolamento, gli intermediari per le operazioni OTC e i mercati per i contratti eseguiti sulle loro piattaforme sono tenuti a dichiarare il valore del cambio, poiché il sistema - per *default* - assume il valore 1.

TAVOLA 7

SIGLA OPERAZIONE	DESCRIZIONE
CVT PCT (gamba a pronti)	<u>CALCOLO CONTROVALORE:</u> caso 1) PER TITOLI AZIONARI $\text{Controvalore} = \frac{\text{Quantità} \times \text{Prezzo}}{\text{Cambio}}$
PCR (gamba a pronti)	caso 2) PER TITOLI OBBLIGAZIONARI $\text{Controvalore} = \frac{\text{Quantità} \times \text{Prezzo}}{\text{Cambio}} \times \text{PoolFactor}$
	Il controvalore è arrotondato all'ultimo decimale ammesso per la valuta in oggetto. Se la valuta di regolamento è l'Euro il controvalore è arrotondato al centesimo.  - Segni attribuiti: SE ACQUISTO TITOLI = '-' SE VENDITA TITOLI = '+'

Compravendita e Pronti Contro Termine su titoli indicizzati all'inflazione  
 Per tutti i contratti su titoli indicizzati all'inflazione il controvalore è dato dalla formula riportata nella seguente tabella.

TAVOLA 8

SIGLA OPERAZIONE	DESCRIZIONE
CVT PCT (gamba a pronti)	<p><u>CALCOLO CONTROVALORE</u></p> $Controvalore = \frac{\text{Quantità} \times \text{Prezzo}}{100} \times \frac{IR_{gr}}{Cambio \times IR_{gb}}$ <p>dove:  <math>IR_{gr}</math> = Indice di riferimento del giorno di regolamento dell'operazione  <math>IR_{gb}</math> = Indice di riferimento del giorno di godimento base</p> <p>L'indice di riferimento viene determinato con la seguente formula:</p> $IR = I_{m-3} + (I_{m-2} - I_{m-3}) \times \frac{gg_m - I}{gg_m}$ <p>Il risultato viene troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta                      m = mese di riferimento                      I = valore dell'indice</p> <p>Il valore IR ottenuto viene troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.</p> <p>Il rapporto <math>\frac{IR_{gr}}{IR_{gb}}</math>, che rappresenta il coefficiente di indicizzazione, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.</p> <p>Il controvalore è arrotondato all'ultimo decimale ammesso per la valuta in oggetto. Se la valuta di regolamento è l'Euro il controvalore è arrotondato al centesimo.</p>

## 5.2 PREZZO/CONTROVALORE A TERMINE

### Pronti Contro Termine

Per i contratti pronti contro termine provenienti dal mercato, il prezzo a termine dei PCT e il controvalore dei PCR sono calcolati con il seguente algoritmo:

TAVOLA 10

SIGLA OPERAZIONE	DESCRIZIONE
PCT	$PT = (\text{PrezzoPronti} + \text{RateoPronti}) \times \left( 1 + \frac{\text{TassoPCT} \times \text{DurataPCT}}{36000} \right) - \text{Cedola} - \text{InteresseCedola} - \text{RateoTermine}$ <p>La formula sopra riportata è suddivisa nei seguenti passi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Calcolo del prezzo a termine tel-quel</li> </ol> $PT_{tq} = (\text{PrezzoPronti} + \text{RateoPronti}) \times \left( 1 + \frac{\text{TassoPCT} \times \text{DurataPCT}}{36000} \right)$ <p>Il risultato è troncato all'ottavo decimale</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Calcolo dell'interesse cedola</li> </ol> $\text{InteresseCedola} = \frac{\text{Cedola} \times \text{TassoPCT} \times \text{ggInteresseCedola}}{36000}$ <p>Il risultato è troncato al sesto decimale</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Calcolo del prezzo a termine corso secco</li> </ol> $PT_{cs} = (PT_{tq} - \text{Cedola} - \text{InteresseCedola} - \text{RateoTermine})$ <p>Il risultato è troncato all'ottavo decimale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>PT_{cs}</math> è il prezzo a termine corso secco</li> <li>- <math>PT_{tq}</math> è il prezzo a termine corso tel-quel</li> <li>- il TASSO PCT è dichiarato nel contratto dai due negozianti.</li> <li>- la DURATA PCT è la differenza dei giorni intercorrenti tra la data di regolamento a pronti e la data di regolamento a termine secondo l'anno civile.</li> <li>- la CEDOLA è l'importo corrispondente al tasso lordo rimborsato alla data di pagamento della cedola. Se il giorno di stacco cedola non è un giorno di calendario Target aperto, è considerato il primo giorno di calendario target aperto successivo.</li> <li>- l'INTERESSE CEDOLA corrisponde all'importo calcolato sulla cedola incassata, con capitalizzazione semplice, al tasso dichiarato nel PCT considerando il numero dei giorni compresi tra la data di pagamento della cedola e la data di regolamento a termine, secondo l'anno civile</li> </ul>
PCR	<p>Considerando che nei contratti classic repo il controvalore di regolamento a termine viene determinato senza effettuare il calcolo del prezzo a termine il servizio X-TRM dovrà</p>

	<p>procedere direttamente al calcolo del controvalore utilizzando la seguente formula</p> $\text{Controvalore Termine} = \text{Controvalore Tel Quel Pronti} + \text{Interesse Repo}$ <p>Dove l'interesse repo viene calcolato con la seguente formula:</p> $\text{Interesse Repo} = \text{Controvalore Tel Quel Pronti} \times \frac{\text{Tasso Repo} \times \text{Durata Repo}}{100 * \text{base calcolo}}$ <p>Per il calcolo dei giorni di durata del repo è utilizzata la convenzione di calcolo del money market ACT/360.</p> <p>Si noti che in caso di tasso variabile vale la seguente formula:</p> $\text{Tasso Repo} = \frac{\sum_{i=1}^N \text{EONIA}_i}{N} + \text{spread}$ <p>Dove</p> <p>N = numero di giorni fra la pronti e la termine  spread = spread dichiarato dal mercato e indicato nel trade con arrotondamento alla terza cifra decimale</p>
--	--

### Pronti Contro Termine su titoli indicizzati all'inflazione

Per i contratti pronti contro termine OTC il prezzo a termine dei PCT dovrà essere comunicato già indicizzato.

Per i contratti pronti contro termine su titoli indicizzati all'inflazione provenienti dal mercato, il prezzo a termine dei PCT e il controvalore dei PCR sono calcolati con il seguente algoritmo.

TAVOLA 11

SIGLA OPERAZIONE	DESCRIZIONE
PCT	$PT = (\text{Prezzo Pronti} + \text{Rateo Pronti}) \times \frac{IR_{grp}}{IR_{gb}} \times \left( 1 + \frac{\text{Tasso PCT} \times \text{Durata PCT}}{36000} \right) - \text{Cedola} \times \frac{IR_{gc}}{IR_{gb}} - \text{Interesse Cedola} - \text{Rateo Termine} \times \frac{IR_{grt}}{IR_{gb}}$ <p>La formula sopra riportata è suddivisa nei seguenti passi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calcolo del prezzo a termine tel-quel</li> </ol> $PT_{tq} = (\text{Prezzo Pronti} + \text{Rateo Pronti}) \times \frac{IR_{grp}}{IR_{gb}} \times \left( 1 + \frac{\text{Tasso PCT} \times \text{Durata PCT}}{36000} \right)$

	<p>Il risultato è troncato all'ottavo decimale</p> <p>2. Calcolo dell'interesse cedola</p> $\text{InteresseCedola} = \frac{\text{Cedola} \times \text{TassoPCT} \times \text{ggInteresseCedola}}{36000}$ <p>Il risultato è troncato al sesto decimale</p> <p>3. Calcolo del prezzo a termine corso secco</p> $PT_{cs} = PT_{iq} - \text{Cedola} \times \frac{IR_{gc}}{IR_{gb}} - \text{InteresseCedola} - \text{RateoTermine} \times \frac{IR_{grt}}{IR_{gb}}$ <p>Il risultato è troncato all'ottavo decimale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>PT_{cs}</math> è il prezzo a termine corso secco</li> <li>- <math>PT_{iq}</math> è il prezzo a termine corso tel-quel</li> <li>- il TASSO PCT è dichiarato nel contratto dai due negozianti.</li> <li>- la DURATA PCT è la differenza dei giorni intercorrenti tra la data di regolamento a pronti e la data di regolamento a termine secondo l'anno civile.</li> <li>- la CEDOLA è l'importo corrispondente al tasso lordo rimborsato alla data di stacco cedola dall'ente emittente. Se il giorno di stacco cedola non è un giorno di calendario target aperto, è considerato il primo giorno di calendario target aperto successivo.</li> <li>- l'INTERESSE CEDOLA corrisponde all'importo calcolato sulla cedola incassata, con capitalizzazione semplice, al tasso dichiarato nel PCT considerando il numero dei giorni compresi tra la data di pagamento della cedola e la data di regolamento a termine, secondo l'anno civile.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>IR_{grp}</math> = Indice di riferimento del giorno di regolamento del contratto a pronti</li> <li>- <math>IR_{grt}</math> = Indice di riferimento del giorno di regolamento del contratto a termine</li> <li>- <math>IR_{gc}</math> = Indice di riferimento del giorno di pagamento della cedola</li> <li>- <math>IR_{gb}</math> = Indice di riferimento del giorno base</li> </ul> $\text{Controvalore} = \frac{\text{Quantità} \times PT_{cs}}{\frac{100}{\text{Cambio}}}$
--	--

PCR	Controvalore Termine = (Controvalore TelQuel Pronti + Interesse Repo)
-----	---

### 5.3 PROVVISORIE TOTALI

#### Compravendita e Pronti Contro Termine

E' possibile indicare direttamente l'importo della provvigione totale, espresso nella stessa valuta dichiarata per il controvalore di regolamento; pertanto la provvigione totale non è calcolata se dichiarata dall'intermediario. La provvigione totale è calcolata applicando l'aliquota dichiarata al controvalore secco dell'operazione. La provvigione totale calcolata è espressa nella stessa valuta nella quale è espresso il controvalore.

TAVOLA 12

SIGLA OPERAZIONE	DESCRIZIONE
CVT  PCT PCR	<p><u>CALCOLO PROVVIGIONE TOTALE</u></p> $Pr\ ovvigioneTotale = \frac{Controvalore \times Aliquota}{1000}$ <p>Il controvalore è arrotondato all'ultimo decimale ammesso per la valuta in oggetto. Se la valuta di regolamento è l'Euro il controvalore è arrotondato al centesimo.</p> <p>SEGNI ATTRIBUITI: SE LA PROVVIGIONE E' DA ADDEBITARE ALL'EMITTENTE = '-' SE LA PROVVIGIONE E' DA ADDEBITARE ALLA CONTROPARTE = '+'</p>

## 5.4 RATEO UNITARIO

### Compravendita Contante e Pronti Contro Termine

Il calcolo del rateo unitario è applicato sui contratti sopra indicati, aventi ad oggetto obbligazioni, titoli di Stato, obbligazioni convertibili, euro-obbligazioni e ABS.

Il servizio effettua il calcolo del rateo secondo due modalità in relazione al titolo di riferimento:

- sulla base dei giorni di interesse e al netto della ritenuta fiscale prevista per il titolo;
- sulla base dei giorni di interesse.

I giorni di interesse sono determinati dalla differenza tra la data di regolamento dell'operazione e la data di ultimo godimento del titolo; i giorni di godimento sono determinati dalla differenza tra la data di ultimo e la data di prossimo godimento, rispetto alla data di regolamento dell'operazione.

I calcoli sono effettuati secondo la convenzione indicata nel regolamento del prestito. Le convenzioni di calcolo dei giorni, al momento gestite da X-TRM, sono le seguenti:

#### 1. Modalità ACT/ACT

I giorni di interesse sono determinati dalla differenza effettiva tra la data di regolamento e quella di ultimo godimento del titolo.

I giorni di godimento (base annua) da considerare sono dati dalla differenza effettiva tra la data di ultimo e quella di prossimo stacco cedola

Il tasso da considerare è quello cedolare.

2. Modalità ACT/ACT ISMA

I giorni di interesse sono dati dalla differenza effettiva tra la data di regolamento e quella di ultimo godimento del titolo.

I giorni di godimento (base annua) sono i giorni effettivi di un anno (365 o 366) calcolato in base ai giorni che intercorrono tra la data di prossimo stacco e un anno precedente.

Il tasso lordo da considerare è il tasso annuo.

3. Modalità ACT/360 ISMA

I giorni di interesse sono dati dalla differenza effettiva tra la data di regolamento e quella di ultimo godimento del titolo.

I giorni di godimento (base annua) sono 360.

Il tasso lordo da considerare è il tasso annuo.

4. Modalità 30E/360 ISMA EUROPEO

I giorni di interesse sono calcolati secondo l'anno commerciale, ossia il numero dei giorni compresi tra le due date considerate è ottenuto basando i calcoli su un anno composto da 12 mesi di 30 giorni con le seguenti forzature:

- se è il 31 di qualsiasi mese, forza giorno = 30;
- trasforma in numero giorni le due date prese in considerazione; chiamando A1, M1 e G1 le cifre di data1 e A2, M2 e G2 le cifre di data2 si applica la seguente formula:

$$(A2-A1) * 360 + (M2-M1) * 30 + (G2-G1)$$

I giorni di godimento sono 360.

Il tasso da considerare è il tasso annuo.

5. Modalità ACT/365

I giorni di interesse sono dati dalla differenza effettiva tra la data di regolamento e quella di ultimo godimento del titolo.

I giorni di godimento (base annua) sono 365.

Il tasso da considerare è il tasso annuo.

Nel caso di operazioni con scadenze superiori a date di stacco per le quali non sia noto (certo) il tasso annuo di interesse, il sistema calcolerà il rateo unitario utilizzando l'ultima cedola certa. Inoltre l'utente può indicare direttamente l'importo del rateo unitario, che sarà sottoposto al riscontro o, in alternativa, forzare il campo a zero.

TAVOLA 13

SIGLA OPERAZIONE	DESCRIZIONE
CVT  PCT PCR	<p>Se comunicato dall'utente deve avere il seguente formato:</p> <p style="padding-left: 40px;">max 2 interi max 5 decimali</p> <p>Se non comunicato e il titolo prevede il rateo, è ricercata l'ultima data di godimento del titolo per minore o uguale alla data di regolamento del contratto, il tasso della cedola in corso e il tasso annuo; se il tasso è zero il calcolo si arresta e quindi il rateo unitario è zero</p> <p>Sono calcolati i giorni di interesse, intercorrenti tra la data di regolamento del contratto e la data di ultimo godimento del titolo oggetto del contratto, e i giorni di godimento secondo una delle modalità sopra descritte.</p> <p>Il calcolo del rateo unitario è effettuato con le seguenti formule:</p> <p>Modalità 'A'</p> $RL = \frac{TL \times DG}{BaseAnnuua}$ $RRF = \frac{RL \times RF}{100}$ $RN = RL - RRF$ <p>Modalità 'B'</p> $RL = \frac{TL \times DG}{BaseAnnuua}$ <p>RN = Rateo Unitario Netto  RL = Rateo Unitario Lordo  DG = Differenza Giorni  TL = Tasso lordo  RF = Ritenuta alla Fonte  RRF = Rateo ritenuta fiscale</p> <p>Il numero di cifre decimali da considerare e l'applicazione dell'arrotondamento o del troncamento sull'ultima cifra decimale dipende dal titolo. Al momento il numero massimo di decimali previsto è 5.</p>



## 5.5 CONTROVALORE RATEO

### Compravendita e Pronti Contro Termine

Il controvalore del rateo, previsto per gli stessi contratti in cui è calcolato il rateo unitario, è dato dal prodotto del rateo unitario, moltiplicato per la quantità (valore nominale) e diviso 100.

Per ottenere l'importo del controvalore rateo nella divisa di regolamento richiesta dai due intermediari, l'algoritmo prevede di dividere sempre l'importo ottenuto per il cambio.

Pertanto, se la divisa di negoziazione del titolo fosse diversa dalla divisa di regolamento, gli intermediari sono tenuti a dichiarare il valore del cambio, poiché il sistema per *default* assume il valore 1.

TAVOLA 14

SIGLA OPERAZIONE	DESCRIZIONE
CVT PCT PCR	<p><u>CALCOLO CONTROVALORE RATEO</u></p> $\text{ControvaloreRateo} = \frac{\text{RateoUnitario} \times \text{Quantità}}{100} \times \text{PoolFactor} \times \text{Cambio}$ <p>Il controvalore è arrotondato all'ultimo decimale ammesso per la valuta in oggetto. Se la valuta di regolamento è l'Euro il controvalore è arrotondato al centesimo.</p> <p>SEGNI ATTRIBUITI: SE ACQUISTO TITOLI = '-' SE VENDITA TITOLI = '+'</p>

### Compravendita e Pronti Contro Termine su titoli indicizzati all'inflazione

TAVOLA 15

SIGLA OPERAZIONE	DESCRIZIONE
CVT PCT PCR	<p><u>CALCOLO CONTROVALORE RATEO</u></p> $\text{ControvaloreRateo} = \frac{\text{RateoUnitario} \times \text{Quantità}}{100} \times \frac{IR_{gr}}{IR_{gb}} \times \text{Cambio}$ <p>Il rapporto <math>\frac{IR_{gr}}{IR_{gb}}</math>, che rappresenta il coefficiente di indicizzazione, è troncato</p>

	<p>alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta</p> <p>Il controvalore è arrotondato all'ultimo decimale ammesso per la valuta in oggetto. Se la valuta di regolamento è l'Euro il controvalore è arrotondato al centesimo.</p> <p>SEGNI ATTRIBUITI : SE ACQUISTO TITOLI = '-' SE VENDITA TITOLI = '+'</p> <p>IR<sub>gr</sub> = Indice di riferimento del giorno di regolamento IR<sub>gb</sub> = Indice di riferimento del giorno base</p>
--	--